Bidue Eusider S.r.l.
Melara (RO), Italia

Sviluppo Sistema Prevenzione Reati

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Parte Speciale

Bidue Eusider S.r.l.
Melara (RO), Italia

Sviluppo Sistema Prevenzione Reati

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Parte Speciale

Preparato da	Firma	Data
……		
Controllato da	Firma	Data
……		
Approvato da	Firma	Data
……		
Sottoscritto da	Firma	Data
……		

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Sottoscritto da	Data
1	Prima Emissione	……	……	……	……	……
2	Aggiornamento 2021	……	……	……	……	……

INDICE

1 PREMESSA 1

2 I DESTINATARI 2

3 REGOLE GENERALI 3

4 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI FRODE CONTRO IL PATRIMONIO 4

4.1 TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 4

4.2 TIPOLOGIA DEI REATI DI FRODE CONTRO IL PATRIMONIO 17

4.3 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO 20

4.4 ATTIVITÀ SENSIBILI 21

4.5 PRINCIPI GENERALI 22

4.6 PROCEDURE SPECIFICHE 24

4.7 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 29

5 REATI SOCIETARI 30

5.1 TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI 30

5.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 39

5.3 PRINCIPI GENERALI 40

5.4 PROCEDURE SPECIFICHE 41

5.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 44

6 DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA 45

6.1 TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA. 45

6.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 50

6.3 PRINCIPI GENERALI 51

6.4 PROCEDURE SPECIFICHE 51

6.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 52

7 REATI DI MARKET ABUSE 53

7.1 PREMESSA 53

7.2 TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI MARKET ABUSE 53

7.3 ATTIVITÀ SENSIBILI 54

7.4 PROCEDURE SPECIFICHE 55

8 REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ E LA LIBERTÀ INDIVIDUALE 56

8.1 TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE 56

8.2 TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE 56

8.3 ATTIVITÀ SENSIBILI 62

8.4 PROCEDURE SPECIFICHE 62

8.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 64

9 REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO 65

9.1 TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO 65

9.1.1 DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE 65
9.1.2 DELITTI PREVISTI DA ALTRE LEGGI SPECIALI 72
9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 74
9.3 PRINCIPI GENERALI 74
9.4 PROCEDURE SPECIFICHE 75
9.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 76
10 REATI INFORMATICI 77
10.1 TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 77
10.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 84
10.3 PRINCIPI GENERALI 85
10.4 PROCEDURE SPECIFICHE 85
10.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 88
11 REATI TRANSNAZIONALI 89
11.1 TIPOLOGIA E FONTE DEI REATI TRANSNAZIONALI 89
11.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 95
11.3 PROCEDURE SPECIFICHE 96
12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO 98
12.1 TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE. 98
12.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 101
12.3 PRINCIPI GENERALI 102
12.4 PROCEDURE SPECIFICHE 102
12.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 104
13 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 105
13.1 TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 105
13.2 CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 107
13.3 AREE SENSIBILI 108
13.4 PRINCIPI GENERALI 109
13.5 PROCEDURE SPECIFICHE 110
13.5.1 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI. 110
13.5.2 VERIFICA DEI REQUISITI DEL PERSONALE PRELIMINARMENTE ALL'AFFIDAMENTO DI COMPITI SPECIFICI. 112
13.5.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE GENERALE E SPECIFICA. 112
13.5.4 DEFINIZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, AREE A MAGGIORE RISCHIO E PROCEDURE DI ACCESSO. 113
13.5.5 PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE. 114
13.5.6 AFFIDAMENTO DI LAVORAZIONI A SOGGETTI ESTERNI. 115

13.5.7 ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI. 116
13.5.8 MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI116
13.5.9 GESTIONE DELLE EMERGENZE 117
13.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 118
14 REATO DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA 120
14.1 TIPOLOGIA DEI REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA 120
14.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 120
14.3 PROCEDURE SPECIFICHE 120
14.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 121
15 REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA 123
15.1 TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 123
15.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 127
15.3 PROCEDURE SPECIFICHE 128
15.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 129
16 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 130
16.1 TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 130
16.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 133
16.3 PRINCIPI GENERALI 134
16.4 PROCEDURE SPECIFICHE 134
16.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 136
17 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 137
17.1 TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 137
17.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 141
17.3 PROCEDURE SPECIFICHE 142
17.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 143
18 REATI AMBIENTALI 145
18.1 TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI 145
18.2 CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 121/2011 E ALLA LEGGE N. 68/2015 159
18.3 ATTIVITÀ SENSIBILI 164
18.4 PRINCIPI GENERALI 166
18.5 PROCEDURE SPECIFICHE 166
18.5.1 TUTELA DELL'HABITAT E DELLE SPECIE ANIMALI 167
18.5.2 GESTIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI167
18.5.3 GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 168
18.5.4 GESTIONE ATTIVITÀ DI BONIFICA E INQUINAMENTO DEL SUOLO 170
18.5.5 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. 171
18.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 172

19 REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE 174
19.1 TIPOLOGIA DI REATI 174
19.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 176
19.3 PROCEDURE SPECIFICHE 177
20 REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA 178
20.1 TIPOLOGIA DI REATI 178
20.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 178
20.3 PRINCIPI GENERALI 179
21 REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA. 180
21.1 TIPOLOGIA DI REATI 180
21.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 183
22 REATI TRIBUTARI 184
22.1 TIPOLOGIA DI REATI 184
22.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 190
22.3 PRINCIPI GENERALI 190
22.4 PROCEDURE SPECIFICHE 192
22.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 196
23 REATI DI CONTRABBANDO 197
23.1 TIPOLOGIA DI REATI 197
23.2 ATTIVITÀ SENSIBILI 200
23.3 PRINCIPI GENERALI 200
23.4 PROCEDURE SPECIFICHE 200

1 PREMESSA

L'azienda, sorta nel 1981, è specializzata nella produzione di tubi a sezione circolare in acciaio al carbonio. Il processo produttivo si sviluppa su linee ad alta tecnologia per la produzione di tubi di precisione elettrosaldati in acciaio al carbonio fino a 220 mm di diametro con spessore minimo 0,8 mm.

Il costante impegno per la ricerca di soluzioni innovative ha permesso a Bidue S.r.l., ora acquisita da Eusider S.p.A. e denominata Bidue Eusider S.r.l., di proporre con successo sul mercato europeo una tubazione che si contraddistingue per leggerezza, lavorabilità ed economicità.

Bidue Eusider S.r.l. dispone per la propria attività di infrastrutture che si sviluppano su di un'area di 20.000 mq e comprendono un magazzino con la disponibilità di una vasta gamma di tubazioni.

L'utilizzo sistematico di software specializzati per la gestione della contabilità generale e degli ordini di acquisto e vendita, del magazzino, l'utilizzo di consulenti esperti esterni per la gestione degli adempimenti fiscali e il servizio paghe contributi per la gestione del personale, nonché le attività di controllo attualmente in essere consentono a Bidue Eusider S.r.l. di avvantaggiarsi anche ai fini del presente Modello Organizzativo.

Bidue Eusider S.r.l. per garantire standard gestionali, produttivi sempre elevanti, ha ottenuto le certificazioni relative ai seguenti sistemi di gestione, che devono intendersi parti integranti del presente Modello:

- quale sistema di gestione per la qualità, ISO 9001:2008;
- quale sistema più specifico di gestione per la qualità, legato al settore *Automotive*, IATF 16949:2016
- quale sistema di gestione per l'ambiente, ISO 14001:2015.

2 I DESTINATARI

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di Bidue Eusider S.r.l. come Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e *partners* nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

3 REGOLE GENERALI

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di Bidue Eusider S.r.l., i dipendenti, i consulenti, i *partners* e le società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana ed eventualmente straniera applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da Bidue Eusider S.r.l.;
- i codici di comportamento adottati da Bidue Eusider S.r.l.;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale di Bidue Eusider S.r.l. ed al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

Nella presente Sezione Speciale, in relazione a ciascuna tipologia di reato e alle possibili condotte criminose, vengono individuate le aree aziendali ritenute più specificatamente a rischio.

La "responsabilizzazione" dell'attività di impresa presuppone, infatti, l'identificazione delle specifiche aree di rischio a cui è esposta l'attività di impresa dell'Ente e richiede necessariamente l'attuazione di efficaci meccanismi di controllo per evitare la commissione dei reati-presupposto compiuti nell'interesse o vantaggio della società di appartenenza.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato di Bidue Eusider S.r.l., al quale viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi anche su proposta dall'OdV.

4 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI FRODE CONTRO IL PATRIMONIO

Nell'elencazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione si fa riferimento agli artt. 24 e 25 del Decreto, i quali elencano una serie di reati estrapolati dal Capo I del Titolo II e dal Capo II del Titolo XIII, del Libro II del codice penale.

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

4.1 TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 314 c.p. – Peculato.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita"

Quello punito dall'art. 314 c.p. è un reato proprio, poiché presuppone che l'agente sia dotato della qualifica soggettiva di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio. Dal punto di vista della condotta materiale, essa è integrata dalla appropriazione di somme di denaro o di altra cosa mobile di cui il soggetto abbia la disponibilità in ragione del proprio ufficio o servizio. Nella sostanza, ciò si concretizza nella distrazione dalla finalità pubblicistica impressa al denaro o alla cosa mobile.

È punito, pur meno gravemente, anche il c.d. peculato d'uso, che si connota rispetto alla fattispecie ordinaria per essere l'appropriazione solo temporanea e non definitiva, con successiva restituzione della finalità pubblica al denaro o alla cosa mobile.

Per espressa volontà del Legislatore del 2020, il rilievo della presente fattispecie ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non vi è in astratto, ma solo con riferimento a quei fatti che offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato NON è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 316 – Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000"

Anche quello punito dall'art. 316 c.p. è un reato proprio, poiché presuppone che l'agente sia dotato della qualifica soggettiva di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio. Rispetto alla fattispecie 'ordinaria', di cui all'art. 314 c.p., l'elemento qualificante la presente è l'approfittamento dell'errore altrui, al quale consegua la ricezione o il trattenimento di denaro o altra utilità di cui originariamente non abbia la disponibilità. Oggetto della condotta, infatti, sono somme di denaro non pubbliche, ma di cui l'agente acquisti la disponibilità in ragione della propria qualifica.

Per espressa volontà del Legislatore del 2020, il rilievo della presente fattispecie ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non vi è in astratto, ma solo con riferimento a quei fatti che offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato NON è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 316-*bis* c.p. – Malversazione a danno dello Stato.

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito, in modo regolare, dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica definita (ed espressa nel provvedimento di concessione) e non li abbia utilizzati per le finalità per le quali sono stati erogati. E' un reato comune, in quanto non occorre rivestire una particolare qualifica per commetterlo. Soggetto attivo del reato può essere pertanto qualsiasi privato estraneo all'apparato organizzativo della P.A., destinatario di 'erogazioni' con un vincolo di destinazione.

Dato che la condotta incriminata presuppone l'avvenuta concessione di sovvenzioni o finanziamenti, ci si trova in una fase temporale successiva rispetto al reato di truffa, in cui l'attenzione è posta sul segmento antecedente, quello relativo all'assegnazione e all'erogazione dei finanziamenti e sulle modalità con le quali le stesse sono avvenute.

Per il compimento del reato rileva il modo di utilizzo delle somme destinate a pubblici scopi. E' integrata la condotta di malversazione, sia in ipotesi in cui il beneficiario ometta del tutto di impiegare le somme ricevute, sia in ipotesi di destinazione ad uno scopo diverso da quello per il quale il finanziamento è stato concesso. La fattispecie è configurata anche alla presenza di una distrazione solo parziale della somma.

Il reato è consumato nel momento della distrazione materiale della somma, a prescindere da quando siano stati ottenuti i finanziamenti non devoluti per le finalità per le quali erano stati destinati.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 316-*ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Quella descritta è un'ipotesi di reato che prende in esame la condotta di coloro che, attraverso l'alterazione di dichiarazioni o documenti o l'omissione di informazioni dovute, riescano ad ottenere – senza averne, quindi, diritto – contributi, finanziamenti, mutui agevolati o erogazioni dello stesso

tipo dallo Stato, da altri Enti pubblici o dall'Unione Europea. Costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.

Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo, oppure della presentazione, di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute.

In questa fattispecie il reato si realizza nel momento (antecedente all'utilizzazione) della percezione, inficiata nella sua genuinità, del finanziamento.

Costituisce un'ipotesi di reato residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata ai danni dello Stato (*"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis..."*) perché si verifica soltanto nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.) Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640-bis c.p. "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'Ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al medesimo. La fattispecie in commento amplia lo spettro delle condotte punite anche a quelle meno insidiose, ma pur sempre decettive.

Il Legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.

Anche questo è un reato comune.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 317 c.p. – Concussione.

"*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni*".

La situazione in esame si concretizza quando un Pubblico Ufficiale, ovvero un incaricato di Pubblico Servizio – definizioni meglio circoscritte agli artt. 357[1] e 358[2] c.p. – abusando

[1] Di seguito si riporta il testo dell'art. 357 c.p.:
"*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.*

della propria posizione, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutagli.

Si tratta, evidentemente, di un reato proprio di colui che ricopre una delle funzioni menzionate. Non è configurabile in capo al privato cittadino, il quale è sempre e solo persona offesa dal reato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.

"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni".

La fattispecie riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve, per sé o altri, denaro o altri vantaggi per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Si definisce l'ipotesi in commento come ipotesi di 'corruzione impropria'.

È opportuno precisare che il reato si consuma anche solo con la promessa delle suindicate utilità, non essendo necessario vi sia concreta *traditio*.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "*qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato*" (art. 320 c.p.).

L'integrazione della fattispecie richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti, pubblico e privato, e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della P.A. La condotta incriminata consiste:

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.".

[2] Di seguito si riporta il testo dell'art. 358 c.p.:
"*Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

- da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o accettarne la promessa
- da parte del privato nel dare o promettere la retribuzione medesima.

La punibilità della condotta del privato cittadino, non espressamente menzionata nell'articolo citato è sancita dall'art. 321 c.p.[3], che completa la risposta penalistica dell'ordinamento di fronte ad un comportamento che, a differenza di quanto avviene per la concussione, presenta un disvalore anche in capo al privato che benefici, mediante retribuzione o promessa di retribuzione, dell'attività del soggetto pubblico, attraverso la previsione della sanzione anche in capo al corruttore.

Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l., se non nel combinato disposto dell'art. 321 c.p. (vedi infra).*

319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

La fattispecie riguarda l'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale riceve per se o altri, denaro o altri vantaggi per omettere o ritardare atti del proprio ufficio o, in alternativa, per compiere atti contrari ai propri doveri d'ufficio.

La differenza tra l'ipotesi di corruzione precedente (impropria) e quella "*per atto contrario ai doveri d'ufficio*" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e, in qualche modo, del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce l'atto che non realizza

[3] Di seguito si riporta il testo dell'art. 321 c.p.:
"*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità*".

la finalità pubblica ad esso sottesa e viene compiuto ad uso privato.

La punibilità della condotta del privato cittadino, non espressamente menzionata nell'articolo citato è sancita dall'art. 321 c.p.

E' opportuno ricordare che nel caso in cui la corruzione sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri è la legge italiana che fa fede, vale a dire che, nel momento in cui essa stabilisce che si tratta di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, si configura ugualmente il reato di corruzione.

Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l., se non nel combinato disposto dell'art. 321 c.p. (vedi infra).*

Art. 319-*bis* c.p. - Circostanze aggravanti.

"La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi".

Si tratta di circostanza aggravante di natura oggettiva, che fa dipendere l'aggravio del trattamento sanzionatorio dall'oggetto dell'accordo corruttivo.

Tale circostanza aggravante è potenzialmente configurabile per Bidue Eusider *S.r.l. in ragione dell'attività svolta.*

319-*ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

La fattispecie di corruzione in esame sussiste nel caso in cui la condotta abbia il fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo ed abbraccia, sotto il profilo delle condotte incriminate, sia quelle ascrivibili alle maglie della corruzione propria, che impropria.

L'art. 319-*ter* configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, quest'ultimo non è stato ritenuto elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di un'istanza di dissequestro rientra "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.

Non è, pertanto, necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

La punibilità della condotta del privato cittadino, non espressamente menzionata nell'articolo citato è sancita dall'art. 321 c.p.

Tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l., se non nel combinato disposto dell'art. 321 c.p. (vedi infra).*

Art. 319-*quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

La fattispecie in questione si pone quale ipotesi mediana tra la concussione – nella quale vi è una posizione di 'subordinazione' e di soggezione del privato rispetto al pubblico impiegato – e la corruzione, nella quale, invece, i due soggetti agenti si collocano su un piano di parità. L'induzione indebita è, infatti, il frutto del c.d. spacchettamento della concussione, operato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190, che ha lasciato nell'alveo di quest'ultima esclusivamente la condotta costrittiva.

L'induzione indebita è caratterizzata da un atteggiamento del pubblico impiegato meno invasivo rispetto alla libertà di determinazione del privato, il quale – al fine di perseguire anche un proprio interesse – decide di aderire alle richieste formulate.

Evidentemente, anche a livello sanzionatorio si rispecchia tale dinamica, poiché rispetto ai limiti edittali nell'ambito dei quali si muove la sanzione per il privato, ci si colloca a livello intermedio tra l'impunità tipica della concussione e la sanzione, parificata a quella prevista per il pubblico impiegato, contemplata per il corruttore.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo".

La norma in questione estende dal punto di vista soggettivo il novero dei soggetti che possono essere autori dei reati di corruzione propria e impropria.

Tale norma è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l. in applicazione dell'art. 321 c.p.*

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.

"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità".

Come già osservato in precedenza, la norma contenuta nell'art. 321 c.p. accede alle precedenti fattispecie incriminatrici, ad eccezione di quella contenuta nell'art. 319-*quater* c.p., che già contempla la punibilità del privato, e ne integra il significato punitivo, rendendolo bilaterale.

Tale norma è potenzialmente applicabile in Bidue Eusider *S.r.l., quale completamento di quelle di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p.*

322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

"Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

L'art. 322 c.p. ha funzione di estendere il perimetro della punibilità dei comportamenti che ledono gli interessi della Pubblica Amministrazione, sanzionando anche quelli che non integrano appieno i requisiti delle fattispecie incriminatrici precedenti, poiché non vi è stata accettazione dell'offerta o della promessa. In questo modo, si anticipa la soglia della punibilità.

La norma in questione, infatti, viene formulata sulla stessa falsariga degli artt. 318 e 319 c.p.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
2. *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

3. *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
4. *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
5. *a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

5 bis. *ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. *alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
2. *a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (4).*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Anche in tale caso, funzione precipua della norma in questione è estendere la punibilità di comportamenti già descritti da altre fattispecie incriminatrici anche a soggetti diversi da quelli propri. In particolare, si tratta di soggetti qualificati, poiché ricoprenti particolari funzioni nell'ambito degli ordinamenti sovranazionali dei quali fa parte l'Italia.

Tale norma è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

323 c.p. – Abuso d'ufficio.

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

Il reato di abuso d'ufficio è stato novellato nei termini suindicati dall'art. 23, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con l'obiettivo di ridurre i margini del sindacato del Giudice Penale per quanto riguarda la discrezionalità nell'attività amministrativa.

In generale, è una norma di chiusura, poiché viene in rilievo solo laddove il fatto non integri un diverso reato, specialmente quelli contro la Pubblica Amministrazione. Anch'esso è un reato proprio, configurabile in capo al Pubblico Ufficiale o all'Incaricato di Pubblico Servizio che procurino a sé o a terzi un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arrechino un danno contra ius, violando una specifica norma, ovvero omettendo di astenersi in caso di conflitto d'interessi. Secondo la migliore interpretazione, il reato in questione è caratterizzato da un doppio profilo d'ingiustizia, consistente nella violazione della norma e nell'ingiusto profitto. Ingiustizia, quest'ultima, che non può consistere solo nella violazione predetta.

È prevista una circostanza aggravante apposita, nel caso in cui vantaggio o danno siano di rilevante gravità.

Per espressa volontà del Legislatore del 2020, il rilievo della presente fattispecie ai sensi del D.Lgs. 231/2001 non vi è in astratto, ma solo con riferimento a quei fatti che offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato NON è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."

Il reato di traffico di influenze illecite è un reato comune che si colloca quale 'fattispecie intermedia' tra quella che sanziona il Pubblico Ufficiale corrotto e il privato corruttore, laddove il contegno tenuto dal terzo non sia configurabile come concorsuale. Nella sostanza, il reato di cui all'art. 346 c.p. si concretizza nell'attività di intermediazione tra il soggetto pubblico con cui abbia o millanti di avere una relazione e il privato, in ragione della quale derivi l'indebita promessa o dazione, per sé o per altri soggetti, di denaro o altra utilità. Elemento essenziale è che il vantaggio indebito sia pattuito o percepito proprio per l'attività di intermediazione. Punito è altresì colui che prometta o dia il denaro o l'altra utilità.

Sono previste, poi, due ipotesi aggravate, l'una per la fattispecie in cui l'autore dell'intermediazione sia, a sua volta, un soggetto pubblico qualificato; l'altra per la fattispecie in cui il fatto sia commesso con riferimento all'esercizio di attività giudiziarie ovvero con riguardo al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto d'ufficio. Ovverosia le condotte che integrano anche la corruzione propria.

Tale ipotesi di reato NON è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture.

"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente."

La fattispecie in esame è descritta come reato comune, anche se la possibilità di integrarlo necessita della preventiva qualifica di contraente con lo Stato, con altro Ente Pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, richiedendo espressamente che sia stato già concluso il contratto in questione. La condotta rilevante, infatti, è quella di esecuzione o adempimento del contratto con modalità ingannatorie, dunque non è sufficiente il mero inadempimento. Da ciò deriva che il reato è punito necessariamente a titolo doloso, non essendo prevista alcuna clausola invocante una responsabilità colposa, a differenza di quanto disposto dal Legislatore all'art. 355 c.p.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

4.2 TIPOLOGIA DEI REATI DI FRODE CONTRO IL PATRIMONIO

Art. 640 c.p. – Truffa.

"Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1. *se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

2bis. *se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

La disposizione in esame è presa in considerazione, al fine di fondare una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente, con esclusivo riferimento alle ipotesi aggravate di cui al comma 2, n. 1, e dunque nel caso in cui il reato sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad es. Comunità Europea).

La truffa si caratterizza per l'alterazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale della P.A. (es: nel caso in cui nella predisposizione di documenti per partecipare a gare si forniscano alla P.A. informazioni non rispondenti al vero allo scopo di ottenere l'aggiudicazione della gara).

Trattasi di reato comune che si integra attraverso l'individuazione di tre poli oggettivi, che tra loro devono essere causalmente connessi:

- gli artifici o raggiri dell'agente;
- l'induzione in errore della vittima;
- la disposizione patrimoniale che determini ingiusto profitto con altrui danno (requisito implicito della fattispecie).

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 640-*bis* c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee".

Quella contemplata è un'ipotesi di truffa posta in essere per ottenere indebitamente erogazioni pubbliche (da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o della CE). Devono quindi ricorrere gli elementi tipici della truffa con la particolarità dell'oggetto della frode costituito da finanziamenti, mutui agevolati, ecc. La condotta materiale contemplata nel presente delitto è, dunque, la medesima descritta *sub* art. 640 c.p.

E' determinante il fatto che il raggiro sia posto in essere proprio allo scopo di ottenere l'erogazione pubblica. Si tratta di un reato comune.

Ulteriormente, particolarmente delicata è la distinzione tra il comportamento sanzionato all'art. 640-*bis* c.p. e quello dedotto nell'ambito dell'art. 316-*ter* c.p. Il primo possiede un "*quid pluris*" rispetto alla tipicità descritta nel secondo,

poiché si realizza allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono, e per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità e di inganno nei confronti dell'Ente erogatore.

A titolo esemplificativo, il mero silenzio è di per sé irrilevante ai sensi dell'art. 640-*bis* c.p., ma integra il reato di cui all'art. 316-*ter* c.p.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art 640-*ter* c.p. – Frode informatica.

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante".

Aspetto di fondamentale importanza è che questa è una fattispecie di reato che assume rilievo solo se realizzata "*in danno dello Stato o di altro ente pubblico*".

Il reato *de quo* ha gli stessi elementi costitutivi del reato di truffa dal quale si differenzia solo perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del soggetto medesimo attraverso la sua manipolazione. Il Legislatore, infatti ha tipizzato gli artifici e raggiri (consistenti espressamente nell'alterazione del sistema informatico) e, in tal modo, ha reso rilevante l'errore nel quale incorre lo stesso sistema.

Ai fini della consumazione del reato si deve verificare la percezione di un ingiusto profitto con altrui danno.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

4.3 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.), talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.a. miste), e di tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: "*Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi*".

Lo *status* di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica viene detto che: "*è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica*". Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
  - di certificazione;
  - di attestazione;
  - di coazione.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

4.4 ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati, le principali attività sensibili che Bidue Eusider S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione) / convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata);
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con Soggetti Pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Contatto con gli Enti Pubblici per la gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008), le norme a tutela dell'ambiente e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale anche con riferimento alle categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione delle attività di richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;

- Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali;
- Altre attività "sensibili";
- Gestione del processo di erogazione di beni o servizi alla PA (fattispecie successiva alla negoziazione);
- Rapporti informali con la PA;
- Richieste ed affidamento incarico per consulenze;
- Assunzione di personale;
- Gestione delle sponsorizzazioni.

4.5 PRINCIPI GENERALI

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Bidue Eusider S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;

- assicurare che i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri ed a tal fine individuare caso per caso un Responsabile della funzione – sin d'ora e in generale, individuato nel dott. Giancarlo Losi - che sia colui che – in sostituzione o per delega dell'Amministratore – riceva i Pubblici Funzionari, istruisca le pratiche ad essi relativi e ne processi le richieste;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- sottoporre all'Amministratore Unico, o ai soggetti muniti di idonei poteri in virtù del sistema di deleghe e procure, la documentazione, al fine di verificarla e approvarla prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico e, contestualmente, all'OdV, eventuali comportamenti posti in essere da soggetti operanti all'interno della Pubblica Amministrazione, volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, nonché qualunque criticità o conflitto di interessi che sorga nell'ambito di tale rapporto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- in caso di finanziamenti o erogazioni pubbliche agevolate, destinare le somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare o alterare il funzionamento di reti informatiche, o di dati ivi contenuti, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- prescindere da informazioni dovute.

4.6 PROCEDURE SPECIFICHE

Dall'analisi della vita e dalla valutazione dell'attività specifica di Bidue Eusider S.r.l. è emerso che i principali – se non esclusivi – rapporti con la Pubblica Amministrazione hanno carattere passivo e si concretizzano nell'adempimento delle richieste della stessa, nella predisposizione di documentazione e nella ricezione di visite ispettive, sopralluoghi e ogni altra ipotesi di accesso di pubblici impiegati presso l'Azienda.

In via generale, è istituito un registro degli ingressi in azienda, della cui compilazione si occuperà il personale dipendente presente in Portineria. In esso – fatta eccezione per i dipendenti di Bidue Eusider S.r.l. – dovrà essere registrato l'accesso e l'uscita di ciascun soggetto che visiti, anche brevemente, lo stabilimento ovvero gli uffici direttivi, al fine di avere piena tracciabilità in ogni momento dei soggetti presenti all'interno dell'area produttiva o amministrativa.

Il registro in questione dovrà recare, per ciascun ospite, quali indicazioni minime:

- nome e cognome dell'ospite;

- orario di ingresso;
- orario d'uscita;
- sottoscrizione dell'ospite sia all'ingresso che all'uscita;
- breve descrizione delle ragioni della visita.

Particolari cautele dovranno essere adottate in caso di accesso di un pubblico ufficiale e/o di un incaricato di pubblico servizio presso la sede della società. Il personale di Bidue Eusider S.r.l. dovrà seguire la seguente procedura specifica:

- l'addetto alla Portineria procede ordinariamente alla registrazione dell'ospite e alla verifica delle credenziali del medesimo, mediante richiesta di esibizione del tesserino di riconoscimento, oltre all'accertamento delle ragioni della visita;
- l'addetto alla Portineria informa immediatamente – anche telefonicamente – l'Amministratore delegato dell'accesso di funzionari pubblici in azienda, e provvede ad allertare il Responsabile della funzione interessata dalla visita, riferendo ad entrambi le ragioni della stessa;
- al ricevimento del/dei funzionari pubblici l'Amministratore o il Responsabile dell'area interessata alla verifica/controllo o suo delegato, in modo che siano sempre presenti almeno due persone, possibilmente appartenenti ad aree aziendali diverse. I responsabili aziendali si informano dettagliatamente delle ragioni della loro presenza e della documentazione eventualmente richiesta;
- i responsabili aziendali presenti, provvedono, con l'assistenza delle funzioni aziendali interessate, a raccogliere ed esibire senza reticenze la documentazione richiesta; se viene richiesta una ispezione dei luoghi, accompagnano i funzionari pubblici fornendo le necessarie spiegazioni, ove sollecitate. La documentazione e le informazioni fornite devono essere veritiere e non fuorvianti;

Al termine della visita, in aggiunta rispetto agli adempimenti suindicati, relativi al registro degli ingressi, ad opera dell'Amministratore o Responsabile della funzione interessata dalla visita, in base a chi ne abbia seguito lo svolgimento, viene redatto apposito verbale di visita, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni rilevanti relative alla stessa. Il Responsabile della funzione sarà altresì responsabile della conservazione dei Verbali così redatti.

All'interno del verbale, alla cui compilazione partecipano sia il personale di Portineria che ha ricevuto il Pubblico Funzio-

nario, sia l'Amministratore o il Responsabile della funzione interessata, dovranno essere specificati:

- nome e cognome del Pubblico Funzionario;
- ente o ufficio di appartenenza;
- orario di ingresso;
- orario d'uscita;
- ragioni della visita;
- attività compiute con l'Amministratore o il Responsabile della funzione interessata ed indicazione della documentazione richiesta o consegnata;
- sottoscrizione da parte del personale di Portineria e dell' Amministratore o del Responsabile della funzione interessata.

Conclusa l'ispezione, il Responsabile della funzione interessata invia il Verbale di visita all'Amministratore, qualora questi non abbia partecipato alla visita del Pubblico Funzionario, e all'OdV.

Con riferimento alle richieste documentali da parte dei Pubblici Funzionari in sede di visita, il Responsabile della funzione cura personalmente, ovvero tramite delega espressa, la ricerca e la predisposizione di quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione, consultandosi con le altre funzioni eventualmente coinvolte dalla richiesta.

Ciascuna comunicazione, anche meramente accompagnatoria dei documenti predisposti, dovrà essere redatta personalmente, ovvero valutata nella sua congruità e verità prima della trasmissione, dal Responsabile della funzione interessata.

In ogni caso, in ogni comunicazione diretta alla Pubblica Amministrazione dovranno essere esplicitati i soggetti che hanno partecipato alla predisposizione della stessa o dei documenti richiesti, mediante apposizione delle relative iniziali in calce alla comunicazione.

Altrettanto dovranno essere indicati, sempre mediante menzione in calce eventuali terze parti o consulenti esterni che abbiano partecipato all'attività di processazione o istruzione della richiesta della Pubblica Amministrazione.

Per ogni singola operazione a rischio, se le caratteristiche della stessa lo richiedono, deve essere compilata dal Responsabile della funzione un'apposita Scheda di Evidenza, da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

a. la descrizione dell'operazione, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;

b. le P.A. coinvolte nell'operazione;

c. il nome del Responsabile della Funzione dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

d. la dichiarazione rilasciata dal Responsabile della Funzione da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati;

e. il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile della Funzione a cui – ferma restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;

f. la dichiarazione rilasciata dagli eventuali Responsabili delegati da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati;

g. l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

   In particolare:

   1. per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

      i. invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,

      ii. invio dell'offerta non vincolante,

      iii. invio dell'offerta vincolante,

      iv. altri passaggi significativi della procedura,

      v. garanzie rilasciate,

      vi. esito della procedura,

      vii. conclusione dell'operazione;

   2. per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

      i. richiesta del finanziamento,

      ii. passaggi significativi della procedura,

      iii. esito della procedura,

iv. rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

3. per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:

   i. presentazione delle domande;

   ii. passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con Enti locali, ecc.);

   iii. esito delle procedure;

   iv. conclusione dell'operazione;

h. l'indicazione di eventuali Consulenti incaricati di assistere la Società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali consulenti, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);

i. la dichiarazione rilasciata dai suddetti Consulenti da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

j. l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, ad esempio relative alla previsione di una maggior contribuzione da parte del Gruppo a vantaggio dei Partner stessi);

k. la dichiarazione rilasciata dai suddetti Partner da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;

l. altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno dovrà in particolare:

1. informare l'OdV di Bidue Eusider S.r.l. in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda di Evidenza;

2. tenere a disposizione dell'OdV di Bidue Eusider S.r.l., la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa al CO della Società interessata della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.

4.7 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati nei rapporti con la P.A. sono i seguenti:

a. emanare e/o proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative a:
   - una compilazione omogenea e coerente del Verbale di visita;
   - i comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Rischio, come individuate nella presente Sezione e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della P.A.;
   - i casi in cui si ritiene opportuno utilizzare flussi informativi alternativi al Verbale di Visita.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
   - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
   - alla possibilità per le società del gruppo di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
c. esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

5 REATI SOCIETARI

La presente sezione si riferisce ai reati societari menzionati all'art. 25-*ter* del Decreto, il quale fa riferimento alle fattispecie incriminatrici contemplate nel Libro quinto, al titolo XI c.c.

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

5.1 TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

Art 2621 c.c. – False comunicazioni sociali.

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il reato ha carattere proprio, perché può essere commesso solo dai soggetti di vertici indicati nell'introduzione della fattispecie. L'intenzione del Legislatore è quella di sanzionare tutti i comportamenti che in ogni modo sono idonei a trarre in inganno i soci o il pubblico circa lo stato e la salute della società.

La fattispecie si realizza attraverso l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

L'agente dev'essere connotato da dolo specifico, concretizzato nella finalità della condotta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Inoltre, le informazioni false e/o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

A conclusione, si osserva che, per orientamento giurisprudenziale di recente consolidatosi, anche a Sezioni Unite[4], è irrilevante rispetto all'ampiezza della tipologia di falso penalmente rilevante la novella legislativa della L. 27 maggio 2015, n. 67 che ha introdotto la locuzione "*fatti materiali rilevanti non corrispondenti al vero*", espungendo dal testo normativo la precedente formula "*ancorché oggetto di valutazione*". Era e rimane punibile anche il c.d. falso valutativo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2621-*bis* c.c. – Fatti di lieve entità.

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

Il fatto è il medesimo di cui all'art. 2621 c.c., alla cui breve descrizione si rimanda *in toto*, quando risulta di lieve entità.

Peraltro, l'art. 2621-*ter* c.c. contempla una specificazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p., indicando esplicitamente i parametri nel rispetto dei quali dovrà essere valutata la medesima.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

[4] Cfr. Cass. Pen., SS.UU. 31 marzo 2016, n. 22474.

Art 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate.

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

La fattispecie si realizza per le sole società quotate e per quelle ad esse equiparate.

Sulla base dell'analisi della struttura societaria, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo.

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione. Qualora la condotta descritta non cagioni danno ai soci, non si configura un illecito penale, ma solo amministrativo.

Anche in questo caso si tratta di reato proprio, punito a carico dei soggetti che ricoprono le qualifiche menzionate nella fattispecie incriminatrice.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti.

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

Il Legislatore intende punire quei casi in cui, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, l'Amministratore proceda alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, con ciò vulnerando il capitale sociale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

È prevista una causa di estinzione del reato che si concretizza nella ricostituzione del patrimonio sociale, attraverso la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio. In tal modo, la condotta penalmente rilevante diventerebbe economicamente innocua sia per la società, che per i soci, che per ogni altro soggetto interessato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Tale reato consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La fattispecie tutela l'integrità del capitale sociale, ragione per cui viene prevista una causa di estinzione del reato analoga a quella dell'articolo che precede.

Sulla base dell'analisi della struttura societaria, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Requisito esplicito di punibilità della condotta descritta è che venga in concreto accertato un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2629-*bis* c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interesse.

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

Il reato si compie nel momento in cui l'amministratore, o il componente del consiglio di gestione, viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

La fattispecie si applica esclusivamente in ambito di società con titoli quotati, ovvero di società sottoposte alla vigilanza.

Sulla base dell'analisi della struttura societaria, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale.

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

La fattispecie regolata, mira a tutelare l'integrità del capitale sociale, ed è rivolta agli Amministratori ed ai soci che aumentino il capitale sociale solo fittiziamente, attraverso una serie di condotte tassativamente indicate nella norma.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

Il caso concreto vuole che i liquidatori arrechino un danno ai creditori sociali a causa della ripartizione dei beni avvenuta tra i soci prima di aver soddisfatto i creditori sociali stessi o di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Si tratta di fattispecie diretta a punire le condotte del liquidatore, dunque la norma è temporalmente e logicamente limitata alla fase successiva alla messa in liquidazione della società.

Sulla base dell'analisi della struttura societaria, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2635, co. III c.c. – Corruzione tra privati

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla re-

dazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. (1)

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste (2).

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte".

Fattispecie di reato introdotta dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 che mira a prevedere un'ipotesi *latu sensu* corruttiva anche al di fuori del rapporto con il settore pubblico.

La condotta è descritta in modo analogo a quanto avviene negli artt. 318 e 319 c.p., dei quali non viene adottata la differenziazione, poiché non è espresso alcun finalismo a dipingere la condotta dell'interno che accetta la promessa o la dazione. Integra il reato anche solo l'offerta, la promessa di utilità non dovute, a prescindere dalla finalità delle stesse.

Come precisato, è rilevante ai fini della responsabilità amministrativa derivante da reato, esclusivamente la fattispecie contemplata al co. III della disposizione in questione.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

La norma punisce – con dizione ampia e potenzialmente onnicomprensiva – qualsivoglia azione che alteri la maggioranza in assemblea, determinandone una differente da quella fisiologica, qualora il comportamento in questione sia finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto per sé o per terzi.

Sulla base dell'analisi della struttura societaria, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Il reato punisce chi alteri il prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, diffondendo notizie false, ovvero si pongano in essere operazioni simulate, incidendo in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone su banche o Gruppi bancari.

Requisito implicito della fattispecie è la partecipazione della società ai mercati nei quali sono scambiati gli strumenti finanziari.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunica-

zioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza".

Tale reato condanna i casi in cui coloro che sono preposti alla compilazione dei documenti contabili societari, e che sono sottoposti all'autorità pubblica di vigilanza, in merito alla situazione economica e finanziaria della Società espongono fatti non veri o occultano, in tutto o in parte, fatti che al contrario avrebbero dovuto comunicare. Dette operazioni, per costituire reato, devono avere come scopo quello di ostacolare l'attività di vigilanza.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

5.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati societari, che Bidue Eusider S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché nel caso di rilascio di attestazioni richieste dalla legge;
- Emissione di comunicati stampa e informativa al mercato;
- Gestione rapporti con soci, Società di revisione, Organismo Sindacale.
- Rapporti con Autorità di Vigilanza;
- Operazioni sul capitale, sulle riserve e destinazione dell'utile;
- Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;
- Esercizio delle cariche societarie in società controllate/partecipate;
- Controllo di gestione;
- Richieste ed affidamento incarico per consulenze;
- Gestione delle informazioni riservate o considerate *price sensitive*;
- Omessa comunicazione del conflitto d'interesse;
- Creazione dei prospetti per l'Antitrust;
- Illecita influenza sull'assemblea.

5.3 PRINCIPI GENERALI

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Bidue Eusider S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

In via generale, gli organi societari o comunque coloro che ricoprono cariche sociali, con particolare attenzione a quelle menzionate nelle fattispecie incriminatrici suelencate, si assicurano che in tutte le procedure oggetto di attenzione da parte delle fattispecie di reato:

- siano chiaramente individuati i ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo;
- l'intero iter previsto sia seguito garantendo la tracciabilità e la riferibilità soggettiva di ciascun passaggio.

5.4 PROCEDURE SPECIFICHE

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti destinatari del modello di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti;
- mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di controllo nonché di quella utilizzata nell'ambito delle attività assembleari;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate;
- formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti;
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili;
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione;

- dare notizia al CdA e al Collegio Sindacale della Società, di ogni situazione di attuale o potenziale conflitto di interessi venutasi a determinare rispetto alle operazioni poste in essere dalla Società, precisandone il contenuto;
- evitare in alcun modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine dell'ente.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge;
- ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire le riserve che non possono essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;

- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società o delle sue controllate;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa regolamentante i rapporti con le Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e dei documenti richiesti dalla stessa e/o normativamente previsti;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
- tenere comportamenti che impediscano la verifica e il controllo da parte dell’OdV.

5.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di Reati societari sono i seguenti:

1. con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali i compiti dell'OdV sono limitati ai seguenti:
   i. monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole comportamentali ed i principi per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
   ii. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Enti proposti o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
2. con riferimento alle altre attività a rischio:
   i. verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole sui principi comportamentali adottati;
   ii. monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
   iii. esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di Reati societari, con cadenza periodica, all'Amministratore Unico.

Ovvero, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Sezione, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, l'OdV dovrà riferire tempestivamente all'Amministratore Delegato al quale compete la decisione sull'adozione dei provvedimenti necessari od opportuni.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dal citato Organismo emergessero elementi che fanno risalire il reato (o il tentativo di commissione del reato) proprio al massimo vertice esecutivo, sarà inevitabile che l'OdV riferisca al CdA e, se del caso, ai Soci.

6 DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*bis*:

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

6.1 TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:

1. *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
2. *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
3. *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
4. *chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato".

Il reato si verifica, quando, chiunque contraffà, altera, introduce o mette in circolazione moneta nazionale falsa.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete.

"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".

Il reato si verifica, quando, chiunque altera moneta nazionale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

"Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà".

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00".

Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta, senza aver contribuito all'alterazione ovvero alla contraffazione, condotte che rientrerebbero nei reati suindicati.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali".

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. La condotta sanzionata è la medesima già sanzionata agli articoli suindicati, con l'unica differenza dell'oggetto delle azioni di falsificazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a € 309,00 a € 1.032,00".

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".

Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti, alterati ricevuti in buona fede. Si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo".

Il reato si configura con l'utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati per quanto concerne la prima porzione della condotta, il cui spettro di punibilità è completato dal comportamento sanzionato al secondo comma, che punisce colui che utilizza i valori bollati contraffatti, senza averli materialmente alterati o contribuito ad alterarli.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o

esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

La condotta sanzionata è quella della contraffazione o alterazione di prodotti industriali, marchi o altri segni distintivi, non solo nazionali, potendone conoscerne l'esistenza. Presupposto del reato, dunque, è la congrua pubblicizzazione e diffusione del marchio o del segno.

Per marchio si identifica qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, in particolare parole, compresi nomi di persone, disegni, cifre, lettere, suoni, forma di un prodotto o della sua confezione, combinazioni o tonalità cromatiche, purché siano idonee a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre.

Per segni distintivi si intendono gli elementi che hanno funzione di identificare un determinato imprenditore, un determinato luogo dove si esercita l'impresa, un determinato prodotto, per differenziarli agli occhi del pubblico dei consumatori.

I segni distintivi fondamentali sono la ditta, l'insegna e il marchio.

Ad integrazione del comportamento suindicato, la norma punisce altresì colui che – conoscendo l'alterazione o contraffazione – fa uso dei marchi, segni o prodotti.

Tutela analoga, anche per quanto riguarda le modalità di formulazione dell'illecito penale, è riconosciuta ai brevetti, ai disegni o ai modelli industriali, italiani ed internazionali.

Requisito implicito della fattispecie è che l'alterazione sia idonea ad incidere sulla fede pubblica. Non saranno punibili, pertanto quelle alterazioni che siano talmente grossolane e riconoscibili, da non poter neppure astrattamente indurre in errore l'operatore medio del mercato di riferimento.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di

trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

La fattispecie in questione si colloca 'a valle' rispetto a quella di cui all'art. 473 c.p., poiché sanziona quei comportamenti collaterali alla alterazione o falsificazione, che analogamente sono idonei ad incidere sulla fede pubblica: l'introduzione all'interno del territorio nazionale, la detenzione per la vendita, la vendita o l'immissione in circolazione dei marchi, segni o prodotti alterati.

Analogamente alla norma che precede, requisito implicito della fattispecie è che l'alterazione sia idonea ad incidere sulla fede pubblica. Non saranno punibili, pertanto quelle alterazioni che siano talmente grossolane e riconoscibili, da non poter neppure astrattamente indurre in errore l'operatore medio del mercato di riferimento.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

6.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili, svolte da Bidue Eusider S.r.l. in riferimento ai reati sopra menzionati, non sono peculiari del campo di esercizio dell'attività della società, bensì sono quelle proprie di un qualsiasi operatore commerciale:

- Gestione di denaro contante;
- Uso e detenzione di carte di pubblico credito;
- Uso e detenzione di valori di bollo;
- Produzione o uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti.

6.3 PRINCIPI GENERALI

Si premette come dall'analisi condotta sia stata ritenuta remota la concreta possibilità di verificazione dei reati ivi previsti, ad eccezione delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 473 e 474 c.p., in quanto non direttamente correlabili alle attività aziendali, se non quale esito di condotte autonome e dolosamente poste in essere, come tali non rientranti nella *ratio* del presente Modello.

In via generale, dunque, l'attività ordinaria dovrà essere informata a principi di trasparenza e tracciabilità delle fonti di denaro o di valori bollati che dovessero essere acquistati, impiegati ovvero scambiati con soggetti terzi.

6.4 PROCEDURE SPECIFICHE

Il personale della Società a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività di progettazione ed erogazione del servizio, è tenuto ad osservare le modalità esposte nella presente Parte Speciale, le previsioni di legge esistenti in materia (norme specifiche di prodotto nonché direttive CE) e le norme comportamentali richiamate dal Codice Etico.

In particolare, a carico degli Organi Sociali di Bidue Eusider S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service, è fatto:

a. divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dall'art. 25 *bis;*

b. obbligo di rispettare i principi e le procedure previste da Bidue Eusider S.r.l.;

c. obbligo di impegnarsi a non diffondere informazioni acquisite durante l'attività lavorativa.

Nell'ambito delle suddette regole, è fatto espresso divieto di porre in atto comportamenti idonei a:

a. produrre, vendere o in altro modo introdurre sul mercato, prodotti realizzati utilizzando marchi, titoli o denominazioni di proprietà industriali di terzi, siano essi nazionali o esteri;

b. violare le norme interne o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale (diritto garantito tramite sottoscrizione di Patti di non divulgazione dei dati industriali – NDA).

È, pertanto, previsto l'obbligo, a carico delle competenti funzioni, di effettuare un'appropriata ricerca prima di proce-

dere al deposito di un marchio, onde verificare l'eventuale esistenza di marchi identici o simili che si pongano in un rapporto di potenziale conflitto con quello che si intende registrare.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche ai "soggetti esterni" coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate, purché destinatari del presente Modello.

A sua volta la società deve:

a. informare adeguatamente i dipendenti della importanza del rispetto della proprietà intellettuale e della affidabilità del mercato nei segni di riconoscimento;

b. predisporre procedure di verifica ed approvazione dei marchi e denominazioni commerciali che si intendono utilizzare, alla luce dell'eventuale preesistenza di marchi e brevetti depositati rispetto ai quali possa ipotizzarsi il rischio di confusione.

6.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i destinatari coinvolti nell'attività di progettazione, erogazione del servizio e successiva commercializzazione dello stesso informano l'OdV di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'OdV – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

L'OdV, oltre al potere di effettuare specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, svolge verifiche periodiche sul rispetto delle norme previste dai paragrafi che precedono.

Esso, altresì, può rivolgere alle funzioni apicali della Società ogni comunicazione che ritiene rilevante al fine di assicurare l'efficacia delle misure volte alla prevenzione dei reati di cui all'art. 25 bis del D.Lgs. n. 231/2001.

7 REATI DI MARKET ABUSE

7.1 PREMESSA

Bidue Eusider S.r.l. non è attualmente quotata nel mercato azionario.

In sede di redazione del presente Modello, tuttavia, si è ritenuto comunque utile dettare una minima disciplina generale in tema di Market Abuse, sì da preservarne l'attualità e l'efficacia anche nell'evenienza che il Consiglio di Amministrazione decida, in futuro, di determinarsi in tal senso.

7.2 TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI MARKET ABUSE

L'art. 25-*sexies* del Decreto ha ampliato le categorie dei reati includendovi anche l'abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Art 184 – L. 18 aprile 2005, n. 62 – Abuso di informazioni privilegiate.

"È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

1. *acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
2. *comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
3. *raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera.*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)".

Il reato si riferisce a chiunque, essendo entrato direttamente o meno, a conoscenza di informazioni in ragione della sua posizione all'interno dell'organizzazione societaria, compie per conto proprio o terzi qualsiasi operazione su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; o comunica tali informazioni agli altri al di fuori del normale svolgimento del suo incarico; racconta o induce gli altri ha tenere un determinato comportamento sulla base delle informazioni da lui conosciute.

Come già evidenziato in premessa, tale ipotesi di reato NON è allo stato applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art 185 – L. 18 aprile 2005, n. 62 – Manipolazione del mercato.

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000 a € 5.000.000.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

Tale fattispecie si riferisce a chiunque divulga informazioni false o pone in essere comportamenti simulati che possono alterare il valore di strumenti finanziari; o far dubitare sulla solidità di gruppi bancari.

Come già evidenziato in premessa, tale ipotesi di reato NON è allo stato applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

7.3 ATTIVITÀ SENSIBILI

Pur mantenendo fermo quanto evidenziato in premessa, astrattamente parlando, le attività potenzialmente sensibili, in riferimento ai reati previsti dall'art. 25-*sexies*, sono:

- Gestione delle comunicazioni al mercato/comunità finanziaria e della riservatezza delle informazioni privilegiate;

- Operazioni su strumenti finanziari.

Come detto, non sono ravvisabili rischi diretti, in quanto Bidue S.r.l. non è una società quotata, né è controllata da società quotate, né a sua volta controlla società quotate.

7.4 PROCEDURE SPECIFICHE

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati rientranti nella tipologia di cui sopra.

A tale riguardo, comunque, il Consiglio d'Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato di Bidue Eusider S.r.l. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello in ipotesi di determinazione alla quotazione della società.

8 REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ E LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

Di seguito verranno trattati i reati, accorpati per prossimità degli interessi tutelati e per procedure predisposte per il contrasto, di cui agli artt. 25-*quater* 1 e 25-*quinquies* del Decreto, distinguendone le relative caratteristiche.

Reati contro l'incolumità e la personalità individuale suggeriscono una trattazione congiunta.

8.1 TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE

Nell'elencazione dei suddetti reati si fa riferimento all'art. 25-*quater*1 del Decreto, che ha quale unico referente incriminatore l'art. 583-*bis* c.p.

Art. 583-*bis* c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

"In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

Il reato si configura in capo a chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

8.2 TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Nell'elencazione dei suddetti reati si fa riferimento all'art. 25-*quinquies* del Decreto, che rimanda ai reati commessi contro la personalità individuale.

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il

cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù.

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità. O mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Il reato si configura quando una persona esercita su un individuo un diritto di proprietà, ovvero ne determini una condizione di assoggettamento continua, avendone un rapporto quasi come fosse un oggetto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 600-*bis* c.p. – Prostituzione minorile.

"Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a € 5.164,00. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto".

Il reato si verifica, quando gli abusi diretti a determinare taluno al meretricio, ovvero a favorirne o sfruttarne l'attività di vendita del proprio corpo, sono esercitati su soggetti di età inferiore ad anni diciotto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragione-

volmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 600-*ter* c.p. – Pornografia minorile.

"Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00 alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00".

Il reato si verifica con lo sfruttamento di individui di età inferiore ad anni diciotto per produrre materiale pornografico.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 600-*quater* c.p. – Detenzione di materiale pornografico.

"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a € 1.549".

Il reato si configura con il possesso di materiale pornografico, per il caso in cui il detentore non ne sia anche il produttore. Integra l'ambito di punibilità dell'art. 600-*ter* c.p.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 600-*quater*1 c.p. – Pornografia virtuale.

"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali s'intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

L'articolo in questione ha la finalità di estendere le sanzioni comminate dagli artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p. anche alle immagini virtuali, al fine di adattare la fattispecie alle innovazioni tecnologiche.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 600-*quinquies* c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla funzione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 1.549".

Il reato si verifica, quando scopo unico o principale dell'organizzazione del viaggio è svolgere attività di prostituzione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 601 c.p. – Tratta di persone.

"Chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altro vantaggio alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minori degli anni diciotto o sono diretti

allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Il reato si configura con il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza, attraverso la minaccia o il ricorso alla forza o ad altre forme di coercizione, attraverso il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o di una situazione di vulnerabilità, o attraverso l'offerta o l'accettazione di pagamenti o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che esercita un'autorità su di un'altra ai fini di sfruttamento.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi.

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Il reato si verifica, quando, del soggetto di cui si abusa, se ne fa oggetto di commercio.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 603-*bis* c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

La norma in questione è diretta a sanzionare un l'uso abusivo e non corrispondente alle normative in tema di retribuzione e condizioni di lavoro, della manodopera. In particolare, è punito il datore di lavoro, oltre all'intermediatore, che impieghi la forza-lavoro in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Ai fini dell'identificazione della condizione di sfruttamento, il Legislatore puntualizza alcuni indici sintomatici. Tra essi, la mancanza di bilanciamento tra lavoro prestato e retribuzione, la violazione delle norme sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ivi incluse quelle attinenti alle tempistiche e alle modalità con le quali l'attività lavorativa viene prestata.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

8.3 ATTIVITÀ SENSIBILI

Si premette come dall'analisi condotta sia stata ritenuta remota la concreta possibilità di verificazione dei reati ivi previsti, in quanto non direttamente correlabili alle attività aziendali, se non quale esito di condotte autonome e dolosamente poste in essere, come tali non rientranti nella *ratio* del presente Modello.

Ad ogni modo, si indicano le attività ritenute potenzialmente sensibili:

- assunzione di personale;
- gestione e/o inserimento di informazioni all'interno di siti internet;
- gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera;
- attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative;
- verifica, produzione e gestione del materiale audiovisivo/editoriale/fotografico acquistato/noleggiato/prodotto;
- organizzazione/promozione di viaggi per dipendenti o partner commerciali (anche tramite *tour operator*).

8.4 PROCEDURE SPECIFICHE

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Bidue Eusider S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

a. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;

b. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano esse partners o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini preventive;

c. in caso di assunzione diretta di personale, da parte di Bidue Eusider S.r.l., deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro, ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

d. qualora un partner abbia la propria sede all'estero, ed ivi venga svolta l'opera a favore di Bidue Eusider S.r.l., il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile;

e. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di Bidue Eusider S.r.l. di tale anomalia;

f. nei contratti con i collaboratori esterni deve esse re contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per Bidue Eusider S.r.l. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale: in caso affermativo, Bidue Eusider S.r.l. deve porre una particolare attenzione, in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;

g. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;

h. nel rispetto delle normative vigenti, qualora ve ne fosse necessità, Bidue Eusider S.r.l. si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo;

i. Bidue Eusider S.r.l. valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere, con specifico riguardo alle località note per il fenomeno del cosiddetto turismo sessuale;

j. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto. da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, Bidue Eusider S.r.l. è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo.

8.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV, in relazione all'osservanza del modello per quanto concerne i delitti contro la personalità individuale, sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati in questione;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

9 REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

Nell'elencazione dei suddetti reati si fa riferimento all'art. 25-*quater* del Decreto.

9.1 TIPOLOGIA DEI REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della legge 14 gennaio 2003 n. 7.

La peculiarità della norma in questione è che essa non individua puntualmente le fattispecie di reato dalle quali può emergere la responsabilità amministrativa dell'ente, bensì ne espone la caratteristica peculiare, ovverosia la qualità teleologica principale. Si tratta dei delitti "aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico."

Per tale ragione, tra essi si distinguono quelli che hanno una base codicistica, rispetto a quelli con fonte in leggi speciali.

9.1.1 DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

Art. 270 c.p. – Associazioni sovversive.

"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento".

La norma prevede, quale requisito, l'idoneità dell'associazione al perseguimento delle finalità associative, in ossequio al principio di offensività.

Quindi sono rilevanti le sole associazioni concretamente in grado di ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato, trattandosi di un reato di pericolo concreto.

La norma è atta a tutelare l'integrità dello Stato nei confronti delle aggressioni interne che tendono a sovvertire violentemente l'ordinamento.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 270-*bis* c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".

Il reato si verifica, quando, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 270-*ter* c.p. – Assistenza agli associati.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto".

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia

rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-*bis* c.p.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 270-*quater* c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni".

Il reato si configura con il reclutamento di persone, finalizzato all'addestramento di individui, il cui scopo è compiere attività terroristiche, sia diretta verso obiettivi interni, che verso obiettivi esterni allo Stato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 270 *quater1* c.p. – Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo.

"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni".

La condotta descritta nel reato in questione mira a punire attività che siano funzionali o prodromiche rispetto al perseguimento delle finalità di terrorismo, cercando di individuare la formulazione del comportamento sanzionato in modo più ampio possibile, così da non lasciare lacune sanzionatorie. In particolare, l'articolo commentato si concentra sui viaggi e i trasferimenti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 270-*quinquies* c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata".

Il reato si configura con l'addestramento di individui con lo scopo di compiere atti terroristici, in particolare focalizzando l'attenzione su coloro che forniscano indicazioni od istruzioni in ordine alle 'attività tipiche' del terrorismo eversivo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 270 *quinquies1* c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.

"Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni".

Analogamente a quanto osservato *sub* art. 270-*quater* 1 c.p., il Legislatore si è premurato di contemplare e punire condotte ulteriori rispetto a quelle classicamente terroristiche, cercando di colpire ogni tipo di apporto a tali fini. Tra questi viene incluso il finanziamento, in qualsiasi forma, del terrorismo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragione-

volmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena

si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre forme di violenza come la guerra aperta o guerreggiata.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 280-*bis* c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali s'intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

Il reato in questione è diretto a punire coloro che, attraverso esplosivi o ordigni, colpiscano e danneggino cose mobili o immobili, con finalità di destabilizzazione dell'ordine sociale, direttamente funzionale al terrorismo. Segue l'esplicitazione dei dispositivi il cui uso è sanzionato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 289-*bis* c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Il reato si verifica, quando, il sequestro non è animato dalle finalità abituali, quali quello a scopo di estorsione, bensì giustificato da scopi terroristici.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dai capi primo e secondo.

"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni".

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.

Con il presente reato, si intende sanzionare anche i soggetti che non prendono parte attivamente alle azioni a scopo terroristico, bensì ne sono istigatori.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Eusider *Bidue S.r.l.*

9.1.2 DELITTI PREVISTI DA ALTRE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15, che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "*commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.
- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

Merita particolare attenzione l'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, stipulata a New York il 9 dicembre 1999.

"1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente

alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. a) Nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Stato Parte che non ha aderito ad un trattato elencato nell'allegato di cui al comma a) del paragrafo 1 del presente articolo può dichiarare che, qualora la presente Convenzione gli sia applicata, tale trattato è considerato non figurare in detto allegato. Tale dichiarazione si annulla non appena il trattato entra in vigore per lo Stato Parte, che ne fa notifica al depositario.

b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del medesimo paragrafo 1.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo.

Tale contributo deve essere deliberato e deve:

i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, che Bidue Eusider S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- Approvvigionamento di beni o servizi;
- Assunzione di personale;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Transazioni finanziarie;
- Gestione di agenti, intermediari, partner commerciali e fornitori;
- Vendita di beni e/o servizi;
- Realizzazione di investimenti;
- Produzione e/o commercio di armi, parti di esse o prodotti dual use;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

9.3 PRINCIPI GENERALI

In via generale, i destinatari del modello dovranno:

- rispettare i principi e le procedure previste da Bidue Eusider S.r.l.;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico;
- verificare, all'atto della stipulazione e della esecuzione di contratti di fornitura di beni a Paesi, organizzazioni o soggetti terzi, la non inclusione del committente in alcuna delle cd. black list dei paesi, delle organizzazioni e delle persone fiancheggiatrici del terrorismo, adottate in sede UE, USA, ONU.

Particolare attenzione dovrà essere prestata a tutte le attività che coinvolgano, a qualsiasi titolo:

- persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi a rischio, individuati dall'OdV;

- persone fisiche o giuridiche indicate nelle liste nominative di soggetti collegati al terrorismo internazionale, rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi ed in quello del Ministero degli Interni;
- società ed enti controllati direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

Si richiama l'attenzione, in particolare, sulle operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

Le attività di produzione potrebbero essere strumentalizzate per la commissione dei reati in esame, ma non certamente nell'interesse della Società. In ogni caso i rigidi controlli e le relative procedure produttive ne riducono al minimo l'incidenza.

9.4 PROCEDURE SPECIFICHE

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Bidue Eusider S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È altresì fatto espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. utilizzare anche occasionalmente Bidue Eusider S.r.l., o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
2. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di eversione dell'ordine democratico;
3. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo;
4. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative suindicate, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta,

che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso del Consiglio di Amministrazione di Bidue Eusider S.r.l., che, ove lo ritenga opportuno, potrà sentire il parere dell'OdV;

6. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
7. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
8. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

9.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le Funzioni coinvolte sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV ogni difformità e anomalia riscontrata durante lo svolgimento delle attività aziendali rispetto alle norme comportamentali descritte.

L'OdV dovrà, inoltre, essere notiziato di ogni eccezione comportamentale verificatasi, dando atto dell'autorizzazione all'uopo ricevuta e mettendo a disposizione dello stesso ogni documento inerente a tale processo.

L'OdV, oltre al potere di effettuare specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, accedendo liberamente alla documentazione aziendale rilevante, svolge verifiche periodiche sul rispetto delle norme comportamentali previste dalla presente sezione di Parte Speciale.

Esso, infine, potrà riservare alle funzioni apicali della società ogni comunicazione utile a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25 *quater* del Decreto.

10 REATI INFORMATICI

La presente sezione si riferisce ai reati informatici e attinenti all'illecito trattamento dei dati. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 24-*bis*:

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

10.1 TIPOLOGIA DEI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

Art. 491-*bis* c.p. – Documenti informatici.

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private".

Il reato si configura con le alterazioni delle registrazioni informatiche a cui si applicano le stesse pene previste per i documenti pubblici o privati. Di fatto l'articolo in questione ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dei reati di falso contemplati dal codice penale, sanzionando il comportamento di falsificazione, ideologica o materiale, che attinga un documento informatico pubblico o privato.

Nello specifico, i reati richiamati, che divengono rilevanti ai fini del Decreto, qualora commessi su documenti informatici, sono i seguenti:

- Art. 476 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 477 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Art. 478 c.p. – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- Art. 479 c.p. – Falsità ideologica;
- Art. 480 c.p. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
- Art. 481 c.p. – Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Art. 482 c.p. – Falsità materiale commessa dal privato;

- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Art. 484 c.p. – Falsità in registri e notificazioni;
- Art. 487 c.p. – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- Art. 488 c.p. – Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- Art. 489 c.p. – Uso di atto falso;
- Art. 490 c.p. – Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Art. 492 c.p. – Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
- Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

Tali ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in Bidue Eusider *S.r.l., ciascuna in base alle proprie specifiche caratteristiche. In particolare, sono potenzialmente configurabili in capo alla società, responsabilità per i reati di cui agli artt. 482, 483, 484, 488, 489 e 490 c.p.*

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

Se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio".

Il reato si verifica, quando chiunque si introduce senza autorizzazione in un computer o ad un sistema informatico, che risulti protetto da misure di sicurezza, quali – banalmente – nome utente e password. Allo stesso modo viene punito il comportamento di colui che, entratovi con il consenso dell'avente diritto, vi si trattenga anche dopo il venir meno dell'autorizzazione.

Non si integra il reato se il sistema informatico è a libero accesso, non presentando limitazioni di ingresso.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 615-*quater* c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164,00. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164,00 a €10. 329,00 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater".

Il reato si verifica con l'acquisizione, la detenzione o la diffusione di codici d'accesso a reti/sistemi informatici ottenuti in maniera illegale, ovverosia contro la volontà di colui che gestisce la rete, ovvero ne ha facoltà legittima di escludere terzi.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 615-*quinquies* c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329,00".

Il reato si verifica con una qualsiasi azione che abbia ad oggetto strumenti e apparecchiature informatiche idonee a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico. La formulazione adottata dal Legislatore è volutamente ampia e tendenzialmente onnicomprensiva, in modo da non lasciare priva di sanzione alcuna porzione di condotta che possa agevolare siffatto danneggiamento.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 617-*quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".*

Il reato si verifica con l'intercettazione illecita di comunicazioni informatiche nonché impedimento o interruzione delle stesse, comportamenti che devono necessariamente esse posti in

essere da soggetti terzi rispetto ai due o più interessati alle comunicazioni.

I comportamenti sono penalmente rilevanti, altresì, qualora posti in essere anche all'interno di un medesimo sistema informatico.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 617-*quinquies* c.p. – Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire di interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".

Il reato si verifica con l'istallazione di apparecchiature aventi lo scopo di intercettare, interrompere e impedire informazioni telematiche. Si tratta della condotta antecedente a quella descritta all'art. 617-*quater* c.p. che ne completa la tutela.

L'installazione delle descritte apparecchiature è di competenza esclusivamente dell'Autorità Giudiziaria.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 635-*bis* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio".

Il reato si configura quando chiunque danneggia informazioni, dati e programmi informatici nella titolarità di altri, senza averne ottenuto il consenso. Si tratta dell'estensione – figlia dello sviluppo inevitabile della tecnologia – della figura classica del danneggiamento, dalla quale si differenzia la

nuova previsione, in ragione dell'oggetto su cui incidono le condotte descritte: un oggetto immateriale e di matrice informatica.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 635-*ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1)) con violenza alla persona o con minaccia del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato si configura quando il danneggiamento avviene su dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico ovvero che sia di pubblica utilità. Si tratta evidentemente di una tutela maggiorata rispetto a quella garantita dall'art. 635-*bis* c.p. in ragione della provenienza o appartenenza del dato informatico oggetto di danneggiamento, attesa la maggiore importanza e delicatezza per la società del contenuto dello stesso.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 635-*quater* c.p. – Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il reato si verifica, quando chiunque danneggia o rende inservibile non tanto il singolo dato informatico, oggetto di tutela all'interno dell'art. 635-*bis* c.p., bensì lo stesso sistema informatico nel suo complesso.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 635-*quinquies* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

"Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) con violenza alla persona o con minaccia, del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Il Legislatore estende la tutela di cui all'articolo precedente, punendone più gravemente l'autore, a tutti i sistemi informatici che siano di pubblica utilità. La condotta sanzionata è la medesima.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 640-*quinquies* c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00".

Il reato si configura in capo al soggetto che presta servizio di certificazione di firma elettronica che presti attività infedele, in violazione degli obblighi previsti per il rilascio della certificazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

10.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e alle procedure da seguire per prevenire la commissione dei reati di criminalità informatica così come introdotti dalla legge 18 marzo 2008 n. 48, che ha previsto nell'ordinamento italiano una serie di nuove fattispecie di reato che possono essere commesse attraverso un illecito utilizzo di documenti informatici e/o di sistemi informatici.

Al contempo, tale legge ha introdotto nel Decreto Legislativo l'art. 24 *bis*, che estende la responsabilità amministrativa alle società, ricorrendone i presupposti.

La natura informatica che qualifica questi reati può riguardare le modalità di realizzazione della condotta, il suo oggetto materiale, il bene giuridico tutelato o la natura dei mezzi di prova.

In via preliminare, si intende per documento informatico "*la rappresentazione informatica di atti, fatti, o dati giuridicamente rilevanti*", secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005.

Per sistema informatico si intende, secondo la Convenzione di Budapest, "*qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per l'elaborazione, compie un'elaborazione automatica di dati*".

I rischi relativi ai reati sopra considerati riguardano soprattutto l'area dei dati; è dunque possibile ricondurre alle seguenti categorie gli eventi che possono cagionare danni che comportano pericoli per la sicurezza:

- eventi cagionati dai dipendenti, che possono consistere in:
  - sottrazione di credenziali di autenticazione,
  - carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria,
  - comportamenti sleali o fraudolenti,
  - errore materiale;
- eventi determinati dall'utilizzo di strumentazioni:
  - azione di virus informatici,
  - spamming,
  - malfunzionamento,
  - indisponibilità o degrado degli strumenti,

- accessi esterni non autorizzati,
- intercettazione di informazioni in rete;

- eventi relativi al contesto fisico-ambientale:
  - ingressi non autorizzati a locali/aree ad accesso ristretto,
  - sottrazione di strumenti contenenti dati,
  - eventi distruttivi, naturali o artificiali, nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria, guasto a sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzatore, ecc.),
  - errori umani nella gestione della sicurezza fisica.

10.3 PRINCIPI GENERALI

Bidue Eusider S.r.l. promuove l'utilizzo della rete quale strumento utile per perseguire le proprie finalità. I Destinatari possono operare liberamente nel rispetto dei diritti degli altri utenti della rete e dei terzi, nel rispetto dell'integrità dei sistemi e delle relative risorse fisiche, in osservanza delle leggi, norme e obblighi contrattuali.

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, i Destinatari s'impegnano ad agire con responsabilità e a non commettere abusi aderendo ad un principio di autodisciplina.

Il posto di lavoro costituito dal terminale elettronico è consegnato completo di quanto necessario per svolgere le proprie funzioni, pertanto, è vietato modificarne la configurazione.

Il software installato su ciascun personal computer è quello richiesto dalle specifiche attività lavorative dell'operatore. È pertanto proibito installare qualsiasi programma da parte dei Destinatari o di altri operatori, escluso l'Amministratore di Rete (AdR) ed i suoi diretti collaboratori.

Tutti i Destinatari sono responsabili dei dati contenuti nel proprio personal computer nonché delle modalità di memorizzazione degli stessi, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Sistemi Informatici, il quale effettua il backup della banca dati della Società secondo procedure standardizzate.

10.4 PROCEDURE SPECIFICHE

Per prevenire i reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto, ai destinatari del presente modello, ed in particolare ai dipendenti di Bidue Eusider S.r.l., è vietato ogni tipo di abuso,

la cui prevenzione è affidata anche al rispetto degli strumenti e dei regolamenti adottati in tema di privacy, in ossequio del c.d. GDPR, Regolamento UE n. 2016/679. In particolare è vietato:

1. Usare la rete in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative e da quanto previsto dal presente Modello;
2. Utilizzare la rete per scopi incompatibili con l'attività di Bidue Eusider S.r.l.;
3. Utilizzare password a cui non si è autorizzati;
4. Cedere a terzi codici personali (USER ID e PASSWORD) d'accesso al sistema;
5. Conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne o esterne a quella di Bidue Eusider S.r.l.;
6. Violare la riservatezza di altri utenti o di terzi;
7. Agire deliberatamente con attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete e ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per altri utenti;
8. Agire deliberatamente con attività che distraggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
9. Fare o permettere ad altri trasferimenti non autorizzati d'informazioni (software, archivi di dati, ecc.);
10. Installare o eseguire deliberatamente o diffondere su qualunque computer e sulla rete, programmi destinati a danneggiare o sovraccaricare i sistemi o la rete (p.e. virus, cavalli di troia, worms, spamming della posta elettronica, programmi di file sharing - p2p);
11. Installare o eseguire deliberatamente programmi software non autorizzati e non compatibili con le attività istituzionali;
12. Cancellare, disinstallare, copiare, o asportare deliberatamente programmi software per scopi personali;
13. Installare deliberatamente componenti hardware non compatibili con le attività istituzionali;
14. Rimuovere, danneggiare deliberatamente o asportare componenti hardware.
15. 15.Utilizzare le risorse hardware e software e i servizi disponibili per scopi personali;
16. Utilizzare le caselle di posta elettronica di Bidue Eusider S.r.l. per scopi personali e/o non istituzionali;

17. Utilizzare la posta elettronica con le credenziali d'accesso di altri utenti;
18. Utilizzare la posta elettronica inviando e ricevendo materiale che violi le leggi;
19. Utilizzare l'accesso ad Internet per scopi personali;
20. Accedere direttamente ad Internet con modem collegato al proprio Personal Computer se non espressamente autorizzati e per particolari motivi tecnici;
21. Connettersi ad altre reti senza autorizzazione;
22. Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare le attività degli utenti, leggere copiare o cancellare file e software di altri utenti, senza averne l'autorizzazione esplicita dall'Amministratore di Rete;
23. Usare l'anonimato o servirsi di risorse che consentano di restare anonimi sulla rete;
24. Inserire o cambiare la password del bios, se non dopo averla espressamente comunicata all'Amministratore di rete e essere stati espressamente autorizzati;
25. Abbandonare il posto di lavoro lasciandolo incustodito o accessibile (è opportuno impostare l'attivazione di blocchi automatici a tempo).

Viceversa, è consentito all'Amministratore di rete:

1. Monitorare o utilizzare qualunque tipo di sistema informatico o elettronico per controllare il corretto utilizzo delle risorse di rete, dei clienti di Bidue Eusider S.r.l. e degli applicativi, per copiare o rimuovere file e software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
2. Creare, modificare, rimuovere o utilizzare qualunque password, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori. L'AdR comunicherà dell'avvenuta modifica all'utente come da procedura aziendale
3. Rimuovere programmi software, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicurezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori;
4. Rimuovere componenti hardware, solo se rientrante nelle normali attività di manutenzione, gestione della sicu-

rezza e della protezione dei dati e nel pieno rispetto di quanto previsto riguardo ai diritti dei lavoratori.

10.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i destinatari coinvolti nelle attività di gestione ed utilizzo dei Sistemi Informatici aziendali dell'Ente sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

Tutti i destinatari coinvolti nell'ambito del processo, garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'OdV tutta la documentazione all'uopo necessaria.

11 REATI TRANSNAZIONALI

Nella valutazione del presente paragrafo è necessario considerare un testo normativo esterno rispetto al D.Lgs. 231/2001, atteso che la previsione della responsabilità amministrativa derivante da reato dei reati c.d. transnazionali proviene dalla L. n. 146 del 16 marzo 2006, la quale elenca una serie di reati presupposto, i quali sono rilevanti non *ex se*, bensì se presentano caratteri di transnazionalità.

11.1 TIPOLOGIA E FONTE DEI REATI TRANSNAZIONALI

L'art. 3 della legge 146/2006, di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale definisce il reato di natura transnazionale, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e si realizzi almeno una delle seguenti circostanze:

- se è stato commesso in più di uno stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione, controllo è avvenuta in un altro Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro.

Il reato deve essere sanzionato con la pena della reclusione inferiore nel massimo a quattro anni, e nella commissione deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Di seguito si riporterà l'elenco delle fattispecie di reato che rilevano nella materia in questione, estrapolato dall'art. 10 L. 146/2006, il quale fa esplicito riferimento ai caratteri di cui all'art. 3 della predetta legge. Tra i reati presupposto ve ne sono di molto eterogenei, taluni già contemplati tra i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, altri invece irrilevanti a questo fine qualora non presentino il requisito della transnazionalità.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere.

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra almeno tre soggetti che abbiano quale obiettivo dell'associazione, proprio il commettere reati. Caratterizzano l'associazione per delinquere, e la distinguono dal semplice concorso di persone nei reati:

- il vincolo associativo stabile;
- l'indeterminatezza del programma criminoso;
- la predisposizione di mezzi e strumenti per la commissione dei reati.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 416-*bis* c.p. – Associazione di tipo mafioso.

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e

da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva. A differenza della associazione per delinquere 'semplice', quella di stampo mafioso non è caratterizzata dalla finalità di commettere reati, anzi, spesso questi sono solo il mezzo attraverso il quale instaurare e diffondere il 'metodo mafioso'.

Nonostante sia principalmente tarato per contrastare il fenomeno delle 'mafie storiche', più volte ne è stata estesa l'applicabilità alle 'nuove mafie'.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 291-*quater* D.P.R. 23.01.1973 n. 43 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

Il reato è integrato in capo ai soggetti (sempre nel numero minimo di tre) che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Si tratta di fattispecie di reato che si disegna sulla scia della fattispecie base di cui all'art. 416 c.p., rispetto alla quale si differenzia per la specificità dei reati fine pianificati.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando

i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Il reato si verifica in capo ai soggetti (sempre nel numero minimo di tre) che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Si tratta di fattispecie di reato che si disegna sulla scia della fattispecie base di cui all'art. 416 c.p., rispetto alla quale si differenzia per la specificità dei reati fine pianificati.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Il reato si verifica in capo a chiunque abusi o sfrutti la condizione di clandestinità di un soggetto, compiendo una serie di condotte su di esso incidenti, qualora ne determinino il trasporto o l'ingresso sul territorio dello Stato, ovvero ne favorisce la permanenza nel territorio dello Stato.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 377-*bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

"Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere."

Il reato sanziona colui che convinca un soggetto – qualunque ruolo esso abbia – che debba rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria a non renderle, impiegando violenza e minaccia, ovvero offrendo denaro o altre utilità. L'obiettivo è colpire quei comportamenti che incidono sul regolare esercizio dell'attività giudiziaria.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale.

"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa."

Il reato sanziona il comportamento di colui che aiuta un soggetto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità Giudiziaria solo se commesso dopo che sia stato compiuto un delitto. La norma non viene in rilievo per le condotte che, viceversa, possono essere inquadrate come concorso nel reato medesimo.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

11.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Le singole tipologie di reati previste dal Decreto sono state approfondite nelle apposite Sezioni di Parte Speciale, indipendentemente dal fatto che vengano commessi in forma associativa o monosoggettiva, e ad esse si fa rinvio.

Le attività sensibili in tal senso individuate sono:

- Approvvigionamento di beni e/o servizi.
- Consulenze e prestazioni professionali.
- Transazioni finanziarie.
- Vendita di beni e/o servizi.
- Realizzazione di investimenti.

- Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet.
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni o omaggi.
- Gestione di contenziosi.

Basandosi sulle attività svolte dalla società in merito a questa classe di reati non si rileva nessun rischio concreto in riferimento alla classe dei reati associativi e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

11.3 PROCEDURE SPECIFICHE

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati associativi e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nel presente paragrafo;
2. utilizzare anche occasionalmente Bidue Eusider S.r.l., o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di migranti, intralcio alla giustizia;
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o
6. finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto;
7. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, salvo esplicito assenso

dell'OdV o del Consiglio di Amministrazione di Bidue Eusider S.r.l.;

8. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere;
9. effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
10. riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.
11. Poiché la società opera con una pluralità di partner stranieri, anche istituzionali, in relazione ai reati di cui agli artt. 377-*bis* e 378 c.p., devono ritenersi operative in questo quadro tutte le procedure specifiche e le previsioni di attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza di cui ai prossimi parr. 14.3 e 14.4, da intendersi qui interamente richiamati e trascritti.

12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

La presente sezione si riferisce ai reati contro il patrimonio. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*octies*.

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

12.1 TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE.

Art. 648 c.p. – Ricettazione.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Il reato si verifica in capo a chiunque al fine di procurare a se od ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto alla cui commissione non ha concorso. Vengono sanzionati tutti quei comportamenti – con una formula tendenzialmente onnicomprensiva – che sono diretti a reintrodurre nel mercato i beni provenienti da reato, ovvero ad occultarli al legittimo titolare.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 648-*bis* c.p. – Riciclaggio.

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delit-

to non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato si verifica in capo a chiunque re-immette profitti ottenuti con operazioni illecite o illegali all'interno del normale circuito economico legale. In particolare, meritano sanzione tutti quei comportamenti – i qualsiasi modo integrati, grazie alla clausola di chiusura "*altre operazioni*" – idonei ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene in questione.

Anche in questo caso, come per l'art. 648 c.p., non risponde del delitto in questione, colui che abbia in qualsiasi modo concorso con il reato c.d. presupposto, ovverosia con il reato da cui provengono i beni.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 648-*ter* c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 *e* 648-bis, *impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato è consumato da chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Si tratta di fattispecie diretta a completare l'ambito di tutela del bene giuridico, poiché ne viene estesa la punibilità anche oltre ai limiti indicati nelle due precedenti fattispecie incriminatrici.

Anche in questo caso, come per i due delitti che precedono, non risponde del delitto in questione, colui che abbia in qualsiasi modo concorso con il reato c.d. presupposto, ovverosia con il reato da cui provengono i beni.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 648-*ter*1 c.p. – Autoriciclaggio.

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'*articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, *convertito, con modificazioni, dalla* legge 12 luglio 1991, n. 203, *e successive modificazioni.*

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648*".*

La fattispecie in questione è stata introdotta nel 2014 per colmare una lacuna – che in realtà era frutto di una precisa scelta legislativa – ovverosia quella della mancanza di sanzione per i comportamenti successivi al reato presupposto che i concorrenti nel medesimo mettessero in atto. Tutti e tre i

reati precedenti, infatti, sono introdotti dalla clausola di salvaguardia, la quale esclude la punibilità proprio per coloro che abbiano concorso nel reato presupposto. Per l'autoriciclaggio, la prospettiva è opposta, cioè è punibile proprio il soggetto che era esente da pena in precedenza.

Vengono escluse da pena tutte quelle condotte attraverso le quali il denaro o i beni provento di reato sono reimpiegate quale utilizzazione o godimento personale. Quello che è vietato, dunque, non è godere personalmente del frutto del reato, bensì reimpiegarlo, ripulendolo, in attività economiche o imprenditoriali, reintroducendolo così nel circuito legale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

12.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, che Bidue Eusider S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

- Approvvigionamento di beni e/o servizi.
- Transazioni finanziarie.
- Vendita di beni e/o servizi.
- Realizzazione di investimenti.
- Tenuta della contabilità e redazione dei bilanci di esercizio.
- Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet.
- utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento.

Siffatte attività sono da considerarsi sensibili sia se nel loro svolgimento sia coinvolto esclusivamente personale interno alla società, sia da parte di terzi che agiscano su incarico o per conto della Società.

Oltre a tali attività sensibili, inoltre, possono essere ritenute sensibili anche le aree strumentali alle stesse, ove si possono concretizzare i presupposti per la loro commissione.

Pertanto, gli ambiti potenzialmente interessati da condotte sussumibili nei reati oggetto della presente Parte Speciale del Modello sono quelli:

- amministrativo;
- commerciale.

12.3 PRINCIPI GENERALI

Bidue Eusider S.r.l. è particolarmente attenta nella gestione, sia in entrata che in uscita, dei trasferimenti di denaro, consapevole della possibilità che gli stessi possano essere il tramite per il reingresso nel circuito legale di capitali di provenienza delittuosa, non solo da parte di clienti o fornitori, ma altresì di terzi soggetti.

In questo contesto, particolare attenzione viene prestata alle transazioni finanziarie, le quali devono essere informate a principi di trasparenza e di identificazione delle controparti commerciali, sia in entrata che in uscita, vincolando ciascuna transazione ad una chiara ed individuabile operazione. Per tale ragione, ogni operazione economica dovrà essere tracciabile a posteriori.

In quest'ottica Bidue Eusider S.r.l. vieta l'ingresso e la fuoriuscita di denaro in contante, ovvero con mezzi assimilabili, non essendo possibile per tale modalità di pagamento, rispettare i principi suesposti.

Analoga attenzione viene prestata, per quanto riguarda l'approvvigionamento in entrata, all'identificazione del soggetto fornitore, affinché sia possibile verificare la provenienza dei beni acquistati.

12.4 PROCEDURE SPECIFICHE

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Bidue Eusider S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso <u>obbligo</u> a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. assicurare la legalità dei flussi finanziari, garantendo il pieno rispetto della normativa vigente;
2. assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
3. definire una chiara procedura di qualifica Partner e Fornitori;
4. assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura delle funzioni competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità ed economicità;

5. redigere un’istruzione operativa per transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
6. gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
7. adottare strumenti informatici che garantiscano la corretta e veridica imputazione di ogni operazione al cliente, controparte o Enti interessati, con precisa individuazione del beneficiario e della causale dell'operazione, con modalità tali da consentire l'individuazione del soggetto che ha disposto l'operazione o l'ha effettuata;
8. garantire che i dati e le informazioni su clienti e fornitori siano completi e aggiornati, in modo da dimostrare la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo;
9. avvalersi, ai fini dell'attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
10. controllare che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti e a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Ente e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e con riferimento alle condizioni e alle prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
11. assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, garantendo che non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e le operazioni decise, e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
12. mantenere i rapporti con i fornitori o con il cliente – in caso di profili di anomalia nei rapporti finanziari in relazione alle modalità, al luogo o al destinatario del pagamento – solo previo parere favorevole dell'OdV;
13. conservare la documentazione, fisica e logica, a supporto degli incassi e dei pagamenti, adottando tutte le necessarie misure di sicurezza;
14. garantire che l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, già archiviati, sia sempre motivato e consentito al solo soggetto competente in base alle norme interne, o al suo delegato ovvero al Collegio Sindacale;

15. dare piena attuazione alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, tese a prevenire operazioni di riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

1. omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
2. effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
3. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
4. accedere a risorse finanziarie in autonomia;
5. pagare e ricevere pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento analoghi, salvo pagamenti di importo limitato, sino a concorrenza della cifra di € 3.000, nel cui caso è necessario che resti traccia della provvista del denaro medesimo e dell'uscita, attraverso l'annotazione nel registro di cassa.

12.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i destinatari –principalmente del ramo commerciale e contabile – coinvolti nella gestione dell'approvvigionamento di beni o servizi e nella valutazione delle entrate ed uscite finanziarie, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi eccezione comportamentale, evento inusuale, ovvero pratica priva di controllo circa i settori di riferimento, che potrebbe essere sintomatica di incertezza circa la provenienza di beni o denaro.

Tutti i destinatari coinvolti nell'ambito del processo, garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la tracciabilità di quanto entra e quanto esce dall'azienda, tenendo a disposizione dell'OdV tutta la documentazione all'uopo necessaria.

13 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La presente sezione si riferisce ai reati contro la persona. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*septies*:

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

13.1 TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo.

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".

Il reato si verifica quando alla violazione colposa delle norme sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro segua la morte di un lavoratore.

In particolare, rilevano le violazioni dei canoni 'classici' della colpa, riassunti nella diligenza, prudenza e perizia, indicati quali profili di colpa generica, oltre all'inosservanza delle regole cautelari sancite dal D. Lgs. 81/2008, rilevanti a titolo di colpa specifica.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 590, co. 3 c.p. – Lesioni personali colpose.

"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Il reato si verifica in capo a chiunque cagioni per colpa una malattia nel corpo e nella mente, alla vittima con violazione delle norme sulla salute e sicurezza nel luogo di lavoro. La "malattia" penalmente rilevante consiste in qualsiasi alterazione anatomico-funzionale, a carattere progressivo, peggiorativa dello stato della vittima, che ne cagiona, peculiarmente, l'impossibilità di svolgere gli ordinari compiti della propria vita, ivi inclusa l'impossibilità di prestare la propria attività lavorativa.

In particolare, rilevano le violazioni dei canoni 'classici' della colpa, riassunti nella diligenza, prudenza e perizia, indicati quali profili di colpa generica, oltre all'inosservanza delle regole cautelari sancite dal D. Lgs. 81/2008, rilevanti a titolo di colpa specifica.

Rilevano ai fini della procedibilità e delle conseguenze sanzionatorie le circostanze aggravanti indicate all'art. 583 c.p., che distinguono tra lesione grave e lesione gravissima, in base alle conseguenze del sinistro in capo al lavoratore infortunato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

13.2 CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitarie;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere,

a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

13.3 AREE SENSIBILI

Nell'individuazione delle aree sensibili, esse possono essere principalmente delimitate a tutte le attività che vengono svolte all'interno dello stabilimento produttivo di Bidue Eusider S.r.l., non solo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti che ivi sono occupati, ma anche con riferimento ad altri soggetti dipendenti o terzi che vi si trovino in via provvisoria.

Dovrà essere tenuto in considerazione non solo il punto di vista della protezione dei lavoratori o dei terzi da qualsiasi elemento di pericolo, ma altresì del controllo di ciascun macchinario.

Analiticamente, le aree sensibili attengono a:

- la valutazione del rischio;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- il processo produttivo nel suo complesso;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari utilizzati;
- pulizia dei macchinari utilizzati e degli ambienti di lavoro;
- la movimentazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;

- circolazione dei lavoratori nell'ambito dello stabilimento.

13.4 PRINCIPI GENERALI

Bidue Eusider S.r.l. presta particolare attenzione a tutti i processi produttivi, perché consapevole che da essi possono determinarsi conseguenze negative per i lavoratori ivi impegnati, assumendosene la responsabilità e predisponendo preventivamente un sistema di prevenzione e protezione che sia quanto più idoneo possibile ad impedire l'accadimento di eventi lesivi per i lavoratori o per i terzi.

In quest'ottica, Bidue Eusider S.r.l. adotta politiche interne dirette a perseguire:

1. l'impegno dell'azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte integrante della gestione aziendale;
2. il concreto impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
3. il privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi;
4. la finalità di miglioramento continuo;
5. l'impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL;
6. l'assunzione di responsabilità nella gestione della SSL da parte dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze;
7. l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
8. l'impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro compiti in sicurezza e per l'assunzione delle loro responsabilità in materia di SSL;
9. l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso i loro rappresentanti per la sicurezza;
10. l'impegno al riesame periodico della politica stessa;
11. l'impegno alla definizione e diffusione all'interno dell'azienda gli obiettivi di SSL e i relativi programmi di attuazione.

13.5 PROCEDURE SPECIFICHE

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Per le figure previste dalla normativa deputate alla gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro devono essere predefiniti idonei requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; tali requisiti devono essere in possesso del soggetto all'attribuzione dell'incarico, anche in esito alla sottoposizione del soggetto prima della nomina a specifici interventi formativi; essi devono essere mantenuti nel tempo. L'attribuzione di specifiche responsabilità deve avvenire attraverso forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa.

La normativa applicabile individua i requisiti e le modalità di attribuzione delle responsabilità.

La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, qualora adottata quale sistema di gestione della responsabilità, deve risultare da atto scritto recante data certa e deve essere accettata dal delegato per iscritto. Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni, devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessari allo svolgimento delle funzioni delegate.

Bidue Eusider S.r.l. ha, inoltre, adottato i seguenti specifici protocolli:

13.5.1 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.

La valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio. L'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la

responsabilità al Datore di Lavoro che potrà avvalersi del supporto di altri soggetti.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati sotto la responsabilità del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale.

Ai sensi dell'art. 17, lett. a), D.Lgs. 81/2008, la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi comprensiva del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal Datore di Lavoro e di essa – qualora incompleta, carente o inidonea – ne risponde in ogni caso.

Devono essere identificati e valutati tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della legislazione di riferimento, di una relazione formalizzata che preveda, almeno:

a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale vengono specificati i criteri adottati per la valutazione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali conseguenti a tale valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza o di quelle territoriali e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

La valutazione dei rischi, come individuata, deve essere costantemente revisionata ed aggiornata e, in ogni caso, rivisitata ogni qualvolta si verifichino dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro; contestualmente devono essere aggiornate le misure di prevenzione e protezione aziendali. I criteri, le modalità e le tempisti-

che della valutazione dei rischi sono definiti nelle specifiche procedure aziendali.

Bidue Eusider S.r.l. è dotata di Documento di Valutazione dei Rischi, la cui ultima revisione è del 24.01.2014, che si intende qui richiamato e a cui i lavoratori si devono attenere.

13.5.2 VERIFICA DEI REQUISITI DEL PERSONALE PRELIMINARMENTE ALL'AFFIDAMENTO DI COMPITI SPECIFICI.

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore ne verifica i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici [cfr. successivo punto II], sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari in fase preassuntiva, si applicano le norme correnti, secondo le previsioni dell'art. 5 della legge 300/1970 e successive integrazioni normative.

Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari previsti in corrispondenza di un cambio di mansione, gli stessi sono attuati da medico competente che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale.

In ogni caso, a seguire rispetto alla visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria che si concretizza nella calendarizzazione di visite periodiche effettuate in azienda dal medico incaricato.

13.5.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE GENERALE E SPECIFICA.

Tutto il personale deve ricevere opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, deve essere formato e, nei casi previsti dalla normativa, deve essere addestrato.

Le attività formative saranno erogate attraverso modalità variabili definite sia da scelte della Società, sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, deve essere definito, documentato, implementato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a:

- rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale, misure e attività di prevenzione e protezione adottate,
- rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta,
- pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica,
- misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori, nomina di RSPP e Medico competente, nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza, legislazione di riferimento applicabile e policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Inoltre, deve essere definito, documentato, monitorato e periodicamente aggiornato un programma di formazione rivolto ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, differenziato in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, anche con specifico riferimento alla sicurezza aziendale, e ai differenti profili di rischio, nel rispetto degli obblighi formativi per i soggetti aventi specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Datore di Lavoro, RSPP, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ecc.).

La formazione e l'addestramento devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi e devono essere periodicamente ripetute in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;
d) ogniqualvolta, in relazione ad eventi o situazioni contingenti, ne risulti la necessità;

Il regolare svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi attestati di frequenza.

13.5.4 DEFINIZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO, AREE A MAGGIORE RISCHIO E PROCEDURE DI ACCESSO.

I luoghi di lavoro devono essere progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; devono essere sottoposti a regolare ispezione e manutenzione affinché

vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; devono essere assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

Le attività di gestione dei luoghi di lavoro sono gestite attraverso specifiche procedure ed istruzioni.

13.5.5 PROCEDURE E/O ISTRUZIONI DI LAVORO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE.

I Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito anche "DPI) messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge e mantenuti in efficienza, nonché utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa. I lavoratori devono utilizzare i DPI in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura, non apportandovi modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato.

In ragione della complessità della lavorazione, possono essere previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, devono essere accessibili al lavoratore.

Le attività lavorative di Bidue Eusider S.r.l. ritenute di maggiore importanza all'interno del ciclo produttivo sono gestite da specifiche procedure ed istruzioni di lavoro, vincolanti per ciascun lavoratore, che di seguito si elencano e che devono essere considerate parte integrante del presente Modello:

a. IOP/6400/10 – MOVIMENTAZIONE INTERNA, revisionata il 18.10.2016, nel cui ambito sono state specificata anche le DISPOSIZIONI PER GLI AUTISTI, emanate il 14.10.2016;
b. PROC 2011.1 – MOVIMENTAZIONE CASSE CON CALAMITA-CARRELLO ELEVATORE, revisionata il 23.11.2012;
c. PROC 2011.2 – STOCCAGGIO NASTRI-COILS + ALIMENTAZIONE PROFILE, revisionata il 10.06.2016;
d. PROC 2011.3 – DOPPIO TURNO - IN CASO D'INFORTUNIO – VERIFICA P.S., emanata il 23.06.2011;
e. PROC 2011.4 – TAGLIO TUBI CON SEGA A NASTRO, revisionata l'11.01.2017;

f. PROC 2011.5 – PROCEDURE GENERALI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA, revisionata il 14.01.2014;

g. PROC 2012.1 – ATTIVITA' ATTREZZAGGIO SLITTER + TAGLIO COILS, revisionata l'11.01.2017;

h. PROC 2012.2 – GESTIONE EMERGENZA ZINCATRICE E QUADRI ELETTRICI, emanata il 13.12.2012;

i. PROC 2012.3 – PULIZIA E SOFFIAGGIO TUBI, revisionata il 18.10.2016;

j. PROC 2016.1 – LUCIDATURA RULLI, emanata il 16.05.2016;

k. PROC 2016.2 – ATTREZZAGGIO + PRODUZIONE T1, emanata il 18/10/2016;

l. PROC 2016.3 – ATTREZZAGGIO + PRODUZIONE T2, emanata il 18/10/2016;

m. PROC 2016.4 – UTILIZZO SCORDONATORE MANUALE, emanata il 18/10/2016;

n. PROC 2016.5 – ATTIVITA ATTREZZAGGIO + LAVORAZIONE BORDATRICE, emanata il 18/10/2016;

o. PROC 2016.6 – UTILIZZO SCALA A PALCHETTO, emanata il 18/10/2016;

p. PROC 2016.7 – CARICO CONTAINER, emanata il 18/10/2016.

13.5.6 AFFIDAMENTO DI LAVORAZIONI A SOGGETTI ESTERNI.

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni è responsabile delle proprie attività e delle proprie attrezzature, nonché del personale che verrà destinato alle lavorazioni.

Bidue Eusider S.r.l. dovrà informare il soggetto esecutore delle lavorazioni in merito a norme comportamentali e di organizzazione da seguirsi durante le lavorazioni, nonché rispetto a norme specifiche esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

La Società dovrà provvedere, di concerto con il soggetto esecutore delle lavorazioni, a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito anche "DUVRI") nei casi in cui vengano evidenziate attività interferenti. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

L'attività di affidamento di lavori a terzi è disciplinata dalle procedure aziendali e dalla normativa di riferimento,

per quanto attiene a: criteri per la verifica dei requisiti, modalità di assegnazione e controlli previsti.

13.5.7 ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI.

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di sicurezza delle stesse così come previste dalle normative vigenti ed applicabili in materia.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ecc.); se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di verifica e collaudo.

Preliminarmente all'affidamento di nuove attrezzature, macchinari o impianti, il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato.

L'attività di acquisto è gestita attraverso la procedura specifica che definisce i criteri per la verifica dei requisiti del venditore e dei prodotti, le modalità di acquisto ed i controlli in accettazione.

13.5.8 MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED IMPIANTI

Di principio, le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere assoggettati a procedure, linee guida o sistemi di manutenzione programmata rispettosi delle tempistiche e modalità definite dai produttori. Eventuali interventi specialistici saranno condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza previste dalla normativa vigente devono essere registrate.

Inoltre, ogni lavoratore deve adoperarsi affinché:

- le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono ad uscite anche di emergenza risultino sempre sgombre;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e le attrezzature vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, il più rapidamente possibile i difetti rilevati che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

- gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, siano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni, si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica.

Le attività di manutenzione sono gestite attraverso programmi di manutenzione specifici che definiscono modalità tempistiche e responsabilità.

13.5.9 GESTIONE DELLE EMERGENZE

Si deve provvedere all'individuazione dei percorsi di esodo avendo cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale deve essere messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale devono essere individuati gli addetti alle emergenze e primo soccorso; essi saranno in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Devono essere disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifiche procedure e sulla base di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In particolare, devono essere adottate adeguate misure ai fini della gestione delle emergenze, della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, che prevedano:

a) lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di esodo ed evacuazione sulla base della definizione e periodica revisione del piano di evacuazione dei luoghi di lavoro, della formazione del personale incaricato e dell'informativa al personale interessato;

b) la predisposizione ed il tempestivo aggiornamento, anche per il tramite di interposto soggetto, qualora necessario in relazione a variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.), del Documento di Valutazione dei Rischi di incendio nei luo-

ghi di lavoro a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione; il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento;

c) la definizione e adozione di adeguate misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, con particolare riferimento all'elaborazione e periodico aggiornamento, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, testato periodicamente, contenente istruzioni e procedure in caso di incendio, allagamento, fughe di gas metano, black-out elettrico, security, infortunio o malore ed evacuazione della sede. Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure le istruzioni rilevanti, devono essere distribuite e/o messe a disposizione dia tutti i lavoratori interessati;

d) la programmazione delle verifiche e delle manutenzioni relative alle apparecchiature antincendio e la regolare alimentazione del Registro dell'Antincendio secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;

e) l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;

f) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di dipendenti debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, pronto soccorso ed evacuazione e la designazione di "persone-chiave di piano" per l'intervento immediato con estintori e per la gestione ed il coordinamento dell'emergenza sul singolo piano degli uffici.

13.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere i seguenti compiti con la massima indipendenza:

1. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
2. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possono esporre i lavoratori al rischio di infortuni o malattie professionali;

3. controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta. In particolare, devono essere messi a disposizione dell'OdV i dati di aggiornamento della documentazione, per la migliore esecuzione dei controlli;
4. condurre, in caso di segnalazione, le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni in tema di sicurezza e salute dei lavoratori del presente Modello;
5. verificare le condizioni di idoneità del sistema di controllo nonché l'adeguatezza e le rispondenze alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Testo Unico 81/2008, provvedendo, in caso contrario, a suggerire la necessità dell'aggiornamento degli elementi stessi;
6. coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni aziendali in tema di sicurezza e di salute dei lavoratori per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello ed al suo aggiornamento in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
7. promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione degli aspetti del Modello che attengono alla politica della sicurezza adottata da Bidue Eusider S.r.l. e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
8. condurre autonome ricognizioni sui processi produttivi ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale ed effettuare periodiche verifiche interessando, se del caso, i RSPP, i RLS ed il FAQ;
9. attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo;
10. segnalare al Presidente del CdA, all'Amministratore Delegato e al Presidente del Collegio dei Sindaci le criticità e le anomalie del sistema richiedendo i più opportuni interventi e la necessaria assistenza.

14 REATO DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

La presente sezione si riferisce ai reati contro l'amministrazione della giustizia. Si elenca brevemente qui di seguito l'unica fattispecie contemplata nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*decies*.

14.1 TIPOLOGIA DEI REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

Art. 377-*bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

"Chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere."

Il reato sanziona colui che convinca un soggetto – qualunque ruolo esso abbia – che debba rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria a non renderle, impiegando violenza e minaccia, ovvero offrendo denaro o altre utilità. L'obiettivo è colpire quei comportamenti che incidono sul regolare esercizio dell'attività giudiziaria.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

14.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

- gestione di contenziosi;
- gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- gestione dei rapporti con organi delegati dall'Autorità Giudiziaria.

14.3 PROCEDURE SPECIFICHE

La società impone a carico dei Destinatari del Modello il rispetto dei seguenti obblighi:

a) Nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione e ad astenersi dall'influenzare colleghi, collaboratori e consulenti nella loro libera determinazione di rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

b) Ancora, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero essere chiamati quali persone informate sui fatti inerenti un procedimento penale, anche connesso, collegato all'attività lavorativa prestata in Bidue Eusider S.r.l., sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti.

c) Tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, a qualunque titolo, e che sia connesso alle loro funzioni all'interno dell'azienda, in particolare, reati presupposto previsti dal Decreto.

d) I Destinatari devono comunque tempestivamente avvertire l'Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria:

Altresì grava sui destinatari il divieto di porre in essere condotte funzionali alla coartazione od induzione, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, di qualsiasi soggetto chiamato a rispondere avanti all'Autorità Giudiziaria nel malinteso interesse di Bidue Eusider S.r.l.

14.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, e, ferme restando le specifiche attribuzioni, l'Organismo di Vigilanza assumerà le iniziative che si dovessero rendere necessarie, volte a tutelare i dipendenti, collaboratori interni ed esterni alla società che fossero stati minacciati o, comunque, avvicinati al fine di essere stati indotti a rendere dichiarazioni mendaci o reticenti all'Autorità Giudiziaria.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'ODV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dell'attività di sua competenza individuata nella presente Sezione.

Le funzioni coinvolte, comunque, sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV le difformità o anomalie rilevate nell'attività aziendale rispetto alle norme comportamentali prescritte, nonché le eccezioni verificatesi, esplicitandone

le ragioni e dando atto del processo autorizzativo, tenendo a disposizione dell'OdV – in un archivio ordinato – la documentazione all'uopo utile.

15 REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

La presente sezione si riferisce ai delitti di criminalità organizzata. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 24-*ter*.

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

15.1 TIPOLOGIA DEI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 416 co. 6 c.p. – Associazione per delinquere.

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma 2".

Dell'art. 416 c.p. viene richiamato esplicitamente solo la fattispecie nella quale l'associazione abbia quale finalità quella di commettere una serie specifica di reati, tra i quali risaltano la riduzione o mantenimento in schiavitù, la tratta di persone, il traffico di organi prelevati da persona vivente, l'acquisto o alienazione di schiavi, il trasporto o l'ingresso nel territorio nazionale di stranieri e i reati in materia di prelievo e trapianto di organi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 416-*bis* c.p. – Associazione di tipo mafioso.

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo

associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva. A differenza della associazione per delinquere 'semplice', quella di stampo mafioso non è caratterizzata dalla finalità di commettere reati, anzi, spesso questi sono solo il mezzo attraverso il quale instaurare e diffondere il 'metodo mafioso'.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 416-*ter* c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso.

"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio

dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

Il reato sanziona colui che promette di procurare voti impiegando il *modus operandi* e i metodi dell'associazione di stampo mafioso, in cambio di un corrispettivo, ovvero della promessa dello stesso. Altresì viene punito, con la stessa pena, colui che accetta la promessa. In questo modo vengono sanzionati entrambi i beneficiari dell'accordo illecito.

La norma tutela l'ordine pubblico e, in particolare, la libertà nell'esercizio del diritto di voto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."

In questo reato, il sequestro rappresenta il mezzo di realizzazione dell'estorsione e il profitto, cui la stessa mira, non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, potendo consistere anche in un diverso vantaggio, il quale, ad ogni modo, costituisce lo scopo specifico della condotta in esame.

È prevista, quindi, un'ipotesi aggravata dall'evento morte, in cui tale evento si pone come conseguenza non voluta dal reo, ma comunque legato per effetto del nesso causale alla condotta posta in essere da questi.

La descritta disposizione tutela più beni giuridici, trovando il proprio fondamento non solo nella necessità di salvaguardare il patrimonio individuale, ma anche la libertà personale del singolo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui

alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Il reato si verifica in capo ai soggetti che hanno preso parte ad un'associazione che ha come scopo ultimo il traffico illecito di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 407, c. 2, lett. a), n. 5 c.p.p. – Commercio illegale di armi.

"Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

Il reato in questione riguarda l'associazione per delinquere e illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

15.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili in tal senso individuate sono:

- approvvigionamento di beni e/o servizi;
- consulenze e prestazioni professionali;

- selezione e gestione del personale;
- selezione e gestione dei clienti;
- transazioni finanziarie;
- vendita di beni e/o servizi;
- realizzazione di investimenti;
- gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet;
- gestione delle sponsorizzazioni, donazioni o omaggi;
- gestione di contenziosi.

15.3 PROCEDURE SPECIFICHE

L'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati in argomento.

In ogni caso, ad ogni destinatario del presente modello è fatto obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative;
2. segnalare tempestivamente ai Vertici sociali e/o all'OdV l'assunzione delle qualifiche di persona sottoposta alle indagini o di imputato, laddove connesse ad un'ipotesi di criminalità organizzata;
3. segnalare tempestivamente ai Vertici sociali e/o all'OdV analoghe informazioni riguardanti terzi soggetti estranei alla società, ma con i quali questa intrattiene rapporti;
4. segnalare tempestivamente ai Vertici Sociali e/o all'OdV se nello svolgimento della propria attività lavorativa siano stati avvicinati o abbiano ricevuto minacce, intimidazioni o, comunque, pressioni da parte di soggetti, direttamente o indirettamente, correlabili al crimine organizzato;
5. richiedere, nella fase di individuazione e identificazione delle controparti contrattuali, ogni informazione necessaria al fine di valutarne l'affidabilità, con particolare riguardo all'inclusione o meno degli stessi nelle c.d. *black list* diffuse da Enti pubblici;
6. selezionare fornitori, partner e consulenti, ispirandosi ai principi di obiettività, competenza, economicità, trasparenza e correttezza e sulla base di criteri oggettivi,

quali la sussistenza di tioli, il prezzo, la qualità del servizio garantita;

7. verificare la riferibilità dei pagamenti alle effettive controparti contrattuali.

È fatto, invece, espresso divieto di:

1. instaurare o mantenere rapporti con soggetti sottoposti ad indagini o imputati in procedimenti attinenti alla criminalità organizzata;
2. instaurare o mantenere rapporti commerciali o contrattuali con persone fisiche o giuridiche riconducibili a Nazioni o aree geografiche inserite nelle c.d. *black list* diffuse da Enti pubblici, senza aver prima effettuato ogni controllo utile alla verifica dell'affidabilità dello stesso;
3. in generale, violare le norme organizzative e comportamentali, generiche e specifiche, previste dal presente Modello.

15.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività di Bidue Eusider S.r.l. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti di criminalità organizzata che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'Organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti. Tali controlli sono diretti a verificare la conformità dei comportamenti in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, si ribadisce che all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

16 REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

La presente sezione si riferisce ai reati contro l'industria e il commercio. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*bis1*:

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

16.1 TIPOLOGIA DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio.

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

Il reato si configura allorquando un soggetto, al fine di ledere l'esercizio di un'attività commerciale o industriale, pone in essere condotte violente, ovvero impiega mezzi fraudolenti.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Il reato in questione è direttamente volto a sanzionare colui che viola il principio di concorrenza leale nei confronti di un concorrente, ponendo in essere atti violenti o minacciosi, nell'esercizio della propria attività commerciale, industriale ovvero produttiva.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali.

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

Il reato è integrato ogniqualvolta un soggetto immetta nel mercato nazionale o internazionale prodotti industriali alterandone o contraffacendone il marchio o il segno distintivo, qualora ciò cagioni un danno all'industria nazionale.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio.

"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".

La fattispecie è integrata qualora colui che eserciti attività commerciale o abbia un locale aperto al pubblico, inganni il cliente consegnando a costui una cosa diversa da quella pattuita, ovvero della stessa ne consegni una con caratteristiche di provenienza, quantitative o qualitative diverse.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Eusider *Bidue S.r.l.*

Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032".

Il reato consiste nella messa in vendita o in commercio di prodotti alimentari non genuini.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro".

La fattispecie sanziona il soggetto che ponga in vendita o commercializzi in ogni modo opere di ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi ingannevoli, purché gli stessi siano idonei a trarre in errore l'acquirente sulla provenienza o sulla qualità del prodotto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 517-*ter* c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma".

Si tratta di una fattispecie di reato residuale rispetto a quelle punite dagli artt. 473 e 474 c.p., che sanziona colui che produca o altrimenti impieghi nell'attività industriale beni realizzati usurpando l'altrui titolo di proprietà intellettuale, ovvero violando il medesimo.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 517-*quater* c.p. – Contraffazione d'indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."

Il reato sanziona colui che contraffà o altera le indicazioni geografiche o le denominazioni protette relative a prodotti agroalimentari, ovvero li introduce all'interno del territorio nazionale, li vende o li mette altrimenti in circolazione.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

16.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Le aree interessate sono:

- vendita di beni e/o servizi;
- produzione o uso di prodotti dotati di marchi, segni distintivi, modelli, disegni e brevetti;

- esercizio di attività di impresa per mezzo di rete telematica.

16.3 PRINCIPI GENERALI

In via generale, Bidue Eusider S.r.l., pur essendo limitato e pressoché inesistente il rischio legato all'integrazione di uno dei reati di cui si tratta, si impegna a:

- informare e formare i dipendenti in merito all'importanza del rispetto della normativa in tema di industria e commercio;
- predisporre procedure di verifica della regolarità di ogni fase dell'attività;
- predisporre procedure che definiscano chiaramente ruoli, attività e responsabilità di ogni soggetto coinvolto;
- individuare il soggetto deputato a rappresentare la società nei rapporti con terzi, compresi gli Enti di Vigilanza, conferendogli idonea delega e procura;
- predisporre procedure di esecuzione delle pratiche commerciali improntate alla correttezza dell'attività commerciale;
- predisporre idonee procedure di controllo interno (pianificazione, sviluppo, applicazione e aggiornamento);
- garantire la tempestività e adeguatezza dei flussi informativi;
- garantire la piena tracciabilità dei passaggi rilevanti del processo;
- sottoporre a valutazione e qualifica tutti i fornitori, sulla base di quanto definito nella normativa interna di riferimento.

16.4 PROCEDURE SPECIFICHE

Per i destinatari del modello, è vietato:

1. adoperare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio nonché compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia;
2. attuare comportamenti violenti o intimidatori o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi con forme di intimidazione, al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;

3. compiere atti di concorrenza sleale e, in particolare, diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente;
4. avvalersi di ogni altro mezzo direttamente o indirettamente idoneo a danneggiare slealmente l'altrui azienda;
5. violare i diritti dei terzi in relazione a domande preesistenti;
6. adottare e dare attuazione ad accordi collusivi con altre imprese volte ad alterare il libero mercato concorrenziale;
7. porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, sì da cagionare un danno all'industria nazionale;
8. consegnare dolosamente all'acquirente una cosa mobile per un'altra (per origine, provenienza, qualità o quantità);
9. porre in vendita o metter altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno dolosamente il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
10. impiegare nel processo aziendale materiali o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo conoscere la sua esistenza;
11. introdurre nel territorio dello stato, detenere, porre in vendita o mettere comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, al fine di trarne profitto;
12. usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
13. introdurre nel territorio dello stato, detenere, porre in vendita o mettere comunque in circolazione prodotti agroalimentari con indicazioni o denominazioni contraffatte.

In forza di apposite pattuizioni contrattuali o dichiarazioni unilaterali, i principi in esame possono applicarsi anche a "soggetti esterni" coinvolti nello svolgimento delle attività

sensibili identificate, purché destinatari del presente modello.

16.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, e, ferme restando le specifiche attribuzioni, l'Organismo di Vigilanza assumerà le iniziative che si dovessero rendere necessarie, volte a tutelare i dipendenti, collaboratori interni ed esterni alla società che fossero stati minacciati o, comunque, avvicinati al fine di essere stati indotti a rendere dichiarazioni mendaci o reticenti all'Autorità Giudiziaria.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'ODV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dell'attività di sua competenza individuata nella presente Sezione.

Le funzioni coinvolte, comunque, sono tenute a comunicare tempestivamente all'OdV le difformità o anomalie rilevate nell'attività aziendale rispetto alle norme comportamentali prescritte, nonché le eccezioni verificatesi, esplicitandone le ragioni e dando atto del processo autorizzativo, tenendo a disposizione dell'OdV – in un archivio ordinato – la documentazione all'uopo utile.

17 REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

La presente sezione si riferisce ai reati commessi in violazione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*novies*:

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

17.1 TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Art. 171, comma 1, lett. a-*bis* e comma 3, L. 22.04.1941 n. 633 – Messa a disposizione in sistemi di reti telematiche di opera dell'ingegno protetta.

Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

Il reato in questione, nelle due declinazioni rese rilevanti ai fini della responsabilità dell'ente sanzionano l'introduzione, sia su sistemi informatici, che

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 171-*bis*, L. 22.04.1941 n. 633 – Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 171-*ter*, L. 22.04.1941 n. 633 – Duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere dell'ingegno.

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze d'immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico -musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o

altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 171-*septies*, L. 22.04.1941 n. 633 – Omessa o falsa comunicazione alla SIAE.

"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comuni-

cano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 171-*octies*, L. 22.04.1941 n. 633 – Vendita, installazione, utilizzo di decodificatori di trasmissioni ad accesso condizionato.

"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

17.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Quali attività sensibili possono potenzialmente rilevare:

- Gestione di data base (banche dati);
- Gestione di opere dell'ingegno;
- Gestione della comunicazione pubblicitaria.

In particolare, può considerarsi sensibile ogni fase delle attività poste in essere dai dipendenti mediante l'utilizzo di sistemi informatici, dalle quali possa derivare la diffusione o l'invio illecito di opere coperte dal diritto d'autore.

Tali attività sono considerate sensibili anche se realizzate da terzi soggetti che agiscono su incarico o per conto della Società.

17.3 PROCEDURE SPECIFICHE

In via generale, si richiamano in questa sede gli obblighi ed i divieti previsti nel Paragrafo 10, relativo ai reati informatici.

Inoltre, la società deve prevedere i seguenti adempimenti:

1. predisporre un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni coinvolte dalla presente sezione di parte speciale, in merito alla gestione dei sistemi e al trattamento dei dati ivi contenuti;
2. l'installazione di programmi deve essere autorizzata dal responsabile di ogni singola funzione interessata;
3. sui PC della Società non è consentito l'ascolto di file audio o musicali nonché la visione di video e/o immagini o testi protetti, su qualsiasi supporto essi siano memorizzati, se non a fini prettamente lavorativi;
4. impedire l'installazione nei sistemi informatici aziendali di software atti allo scambio di file con altri soggetti mediante la rete internet, salvo non si tratti di software autorizzati dall'azienda e utilizzati per scopi interni alla stessa;
5. dev'essere verificato che i materiali di comunicazione esterni all'azienda (immagini, testi, grafica, etc.), che la stessa utilizzi in proprie attività e iniziative di comunicazione siano acquisiti e utilizzati in conformità con la disciplina legislativa in materia di diritto d'autore;
6. dev'essere, infine, verificato che i materiali formativi di origine esterna somministrati a dipendenti e collaboratori siano acquisiti e utilizzati in conformità con la disciplina legislativa in materia di diritto d'autore.

Ai destinatari, è fatto generale divieto:

1. di arrecare qualsiasi forma di danno, attraverso l'utilizzo improprio non autorizzato, all'onore o alla reputazione dell'autore di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa;
2. produrre e trasmettere un documento in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;

3. utilizzare indebitamente, in occasioni pubbliche o in opere destinate alla pubblicazione, informazioni scientifiche di cui si dispone senza la preventiva autorizzazione degli aventi diritto;
4. mettere in qualsiasi modo a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, altresì mediante usurpazione della paternità dell'opera, anche se modificata;
5. effettuare qualsiasi forma di abusiva duplicazione, vendita o utilizzo di programmi per elaboratori;
6. utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad es. virus, worm, troian, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
7. di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software la cui provenienza sia dubbia;
8. di effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software.

17.4 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Tutti i destinatari coinvolti nelle attività sensibili devono informare l'OdV di situazioni anomale e/o in deroga al presente protocollo e comportamenti non uniformati a quanto previsto nel Codice Etico.

I destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la tracciabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'OdV – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Ogni modifica al presente documento deve essere preventivamente sottoposta all'OdV che ne valuterà l'adeguatezza e la coerenza rispetto al Modello.

L'OdV, oltre al potere di effettuare specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, svolge, di propria iniziativa, verifiche periodiche sul rispetto delle norme organizzative e comportamentali previste dal presente Modello, potendo a tal fine accedere liberamente alla documentazione aziendale che ritiene utile.

All’esito, valuta l’efficacia delle misure adottate al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all’art. 25 *novies* D.Lgs. n. 231/2001.

18 REATI AMBIENTALI

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*undecies*:

Di seguito una rassegna dei reati rilevanti, con relativa breve esplicazione, facendo particolare attenzione ai reati il cui rischio di integrazione è astrattamente sussistente in capo a Bidue Eusider S.r.l.

18.1 TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI

Art. 452-*bis* c.p. – Inquinamento ambientale.

"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Il reato è integrato da condotte compromissorie o deteriorative – che non siano minime quanto ad impatto effettivo –

sulle acque, l'aria, il suolo o il sottosuolo, ovvero l'ecosistema o la biodiversità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente NON configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 452-*quater* c.p. – Disastro ambientale.

"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434*, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Il reato in questione intende sanzionare ogni condotta, non nominalmente elencate, poiché causalmente qualificate dall'esito lesivo, che determinano una gravissima alterazione del sistema ambientale. La norma esplicita in modo tassativo cosa si intenda per disastro ambientale.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente NON configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 452-*quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente.

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."

Tale norma si pone quale ampliamento dell'area di punibilità, poiché sanziona le condotte esplicitate dagli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p., anche per il caso in cui abbiano matrice colposa, ovverosia non siano volute dal soggetto agente e siano conseguenza della violazione di una norma di cautela.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 452-*sexies* c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

La condotta penalmente rilevante viene individuata in modo molto ampio con riferimento a ciascuna attività che sia legata al trattamento di materiale ad alta radioattività.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 452-*octies* c.p. – Circostanze aggravanti

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 *è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis *è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.*

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

Viene sanzionata in modo più grave rispetto alle fattispecie base, l'ipotesi in cui venga costituita un'associazione a delinquere che abbia quale finalità esclusiva o anche solo concorrente, il commettere reati ambientali.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 727-*bis* c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000

euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.".

Il reato sanziona chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, uccida, catturi o detenga esemplari di animali appartenenti a specie protetta, purché tale comportamento non riguardi un minimo numero di essi, ovvero abbia impatto trascurabile sulla conservazione della specie.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art.733-*bis* c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. "

Il reato punisce colui che in qualsiasi modo distrugga o alteri un habitat protetto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 137 commi 2,3,5,11 e 13 D. Lgs. 152/2006 – Sanzioni penali.

Dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia

e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.".

Il reato in questione punisce una serie diversificata di condotte che intervengano in modo illecito sullo scarico di acque reflue, violando i parametri imposti dalla legge a tutela dell'ambiente.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 256 co. 1, 3, 5 e 6, D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

"1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila

euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti."

La fattispecie punisce, in generale, la gestione dei rifiuti priva delle autorizzazioni normativamente imposte, ed in particolare il deposito, la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione, la miscelazione dei rifiuti, oltre alla gestione di una discarica.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 257 co. 1, 2 D. Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti.

"1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Il reato punisce l'inquinamento che sia causato al suolo, al sottosuolo, ovvero alle relative acque, salvo che l'autore non abbia effettuato una bonifica del sito.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 258 co. 4 D. Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

"4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento eu-

ro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."

Il reato punisce l'azienda che nell'attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, non rispetti le norme sui controlli di tracciabilità degli stessi e sui relativi obblighi di comunicazione e pubblicità.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 259 co. 1 D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti.

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."

Il reato sanziona il comportamento di colui che si renda responsabile di traffico illecito di rifiuti, in violazione delle relative previsioni normative.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 260 co. 1 e 2 D. Lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni."

Il reato punisce la condotta di cessione, ricezione, trasporto, esportazione o importazione, ovvero qualsiasi comportamento sia caratterizzato da gestione di rifiuti, qualora il quantitativo sia ingente, al fine di trarne un profitto.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 260-*bis*, co. 6, 7, 8 D. Lgs. 152/2006 – Sistema Informatico di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.

"6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 279 co. 5 D. Lgs. 152/2006 – Sanzioni.

"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le

sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V della parte quinta del T.U. sull'ambiente, dei piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. È opportuno precisare che si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque eserciti uno stabilimento

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 1 co. 1, 2 L. 150/1992.

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 2 co. 1, 2 L. 150/1992.

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 3-*bis*, co. 1 L. 150/1992.

Dell'art. 3-bis L. 150/1992 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

"1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 6, co. 4 L. 150/1992.

"1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni."

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 3 co. 6 L. 549/1993.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presen-

te legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività' costituente illecito".

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 8 co. 1, 2 D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento doloso.

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità. alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."

Si tratta di reato proprio, che colpisce le condotte del comandante di una nave, dei relativi membri dell'equipaggio, del proprietario e dell'armatore, che versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, o ne causino lo sversamento.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 9 co. 1, 2 D.Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

La disposizione in questione si pone solo come estensione di quella di cui all'articolo precedente, atteso che ne amplia la sfera di punibilità ai comportamenti colposi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

18.2 CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 121/2011 E ALLA LEGGE N. 68/2015

Il 7 luglio 2011 il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo n. 121/2011, attuativo delle direttive 2008/99/CE, sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE, di modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi, da recepirsi nel nostro ordinamento.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011, è attuativo della legge n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), la quale delegava il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore della stessa, le precitate direttive al fine di:

a. introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle stesse;

b. prevedere, nei confronti degli enti nell'interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso uno dei reati di cui alla lettera A), adeguate e proporzionate sanzioni amministrative pecuniarie, di confisca, di pubblicazione della sentenza ed eventualmente anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni.

Il Decreto legislativo 121/2011, pertanto, ha provveduto ad introdurre due nuove fattispecie penali:

a. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 – bis c.p.).

b. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 – ter c.p.).

e ad inserire nel corpo del D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*undecies*, un nuovo catalogo di reati ambientali presupposto, idonei a fondare la responsabilità dell'ente in materia ambientale.

In particolare il DLgs. n. 121/2011 ha richiamato molti reati già disciplinati e sanzionati da diverse leggi speciali:

Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006)

- Effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137);
- Raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione (art. 256);
- Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia (art. 257);
- Violazione della tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258);

- Traffico illecito dei rifiuti (art. 259);
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260);
- Falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l'utilizzo degli stessi (art. 260-bis);
- Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera (art. 279).

Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione disciplinato dalla legge n. 50/1992:

- Importazione o l'esportazione senza licenza, l'utilizzo difforme, il trasporto, il commercio o la detenzione degli esemplari elencati nel Regolamento 338/97;
- Detenzione di mammiferi e rettili selvatici o in cattività;
- Falsificazione o l'alterazione di documenti per ottenere licenze o certificati.

Tutela dell'ozono stratosferico di cui alla legge n. 549/1993:

- Produzione, consumo, importazione, esportazione, commercializzazione e detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE 3093/94;

Inquinamento provocato dalle navi e in particolare il versamento colposo o doloso in mare di sostanze inquinanti di cui agli Allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78 ex artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007.

In merito alle condotte lesive il nuovo testo normativo ha previsto tre classi di gravità:

- la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con l'ammenda o con la pena dell'arresto fino ad un anno ovvero dell'arresto fino a due anni in alternativa alla pena pecuniaria;
- la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a due anni o con la pena dell'arresto fino a due anni;
- la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote per i reati sanzionati con la reclusione fino a tre anni o con la pena dell'arresto fino a tre anni. fatta eccezione per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'art. 260 del Co-

dice dell'Ambiente la cui sanzione pecuniaria varia da trecento quote fino ad un massimo di ottocento quote, quindi, da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di Euro 1.250.00

Inoltre in caso di condanna per i delitti concernenti:

- lo scarico di acque reflue industriali (art. 137, comma 11, D. Lgs. 152/2006);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, D. Lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2, D. Lgs. 152/2006;
- sversamento colposo e doloso di sostanze inquinanti in mare (artt. 8, commi 1 e 2 e 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007).

si applicano anche le sanzioni interdittive per un periodo non superiore a sei mesi.

Prosegue la norma prevedendo nel caso in cui l'ente, ovvero una unità organizzativa dello stesso, vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al suddetto art. 260 e per il reato di inquinamento doloso provocato dalle navi ex art. 8, D. Lgs. 202/2007, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La legge n. 68/2015.

La Legge in questione introduce all'interno del nostro codice penale, immediatamente dopo il Tiolo VI del libro secondo, dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, il nuovo Titolo VI-*bis* intitolato "Dei delitti contro l'ambiente".

I nuovi reati sono costruiti sul modello delle figure criminose contenute nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente. Il legislatore infatti, innovando rispetto alla tradizione in materia di reati ambientali, supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia, per abbracciare lo schema proprio del "delitto di evento".

Tra le numerose nuove incriminazioni comprese all'interno del nuovo Titolo VI-*bis* c.p. assumono particolare rilievo:

- il delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-bis) che punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 "chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di

porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna";

- il delitto di morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale (previsto dall'art. 452-ter) che introduce un'ipotesi speciale di lesioni colpose e omicidio colposo quale conseguenza della condotta di inquinamento ambientale;
- il delitto di disastro ambientale (previsto dall'art. 452-quater) che punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 (c.d. disastro innominato), "abusivamente cagiona un disastro ambientale", raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 327/2008 in ordine alla tipizzazione di una autonoma figura di reato, anche nell'ottica dell'accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella della integrità fisica e della salute pubblica;
- il delitto di impedimento al controllo (previsto dall'art. 452-septies) che punisce da 6 mesi a 3 anni chiunque impedisca, intralci o eluda l'attività di vigilanza e controllo ambientale e di sicurezza ed igiene del lavoro ovvero ne comprometta gli esiti;
- il delitto di omessa bonifica (previsto dall'art. 452-terdecies) che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20.000 a 80.000 euro chiunque, essendovi obbligato non provveda alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi. L'obbligo dell'intervento può derivare direttamente dalla legge, da un ordine del giudice o da una pubblica autorità. La nuova fattispecie non viene a sovrapporsi con quella di cui all'art. 257 del d.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), atteso che quest'ultima oltre ad essere una contravvenzione ambientale (e non un delitto), opera solo in caso di inottemperanza colpevole delle disposizioni impartite nel progetto di bonifica.
- Rispetto alle nuove fattispecie penali ora introdotte, solo due di esse possono essere commesse per colpa. La nuova disciplina – infatti - contempla anche la forma colposa per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale. In questo senso, l'art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente) dispone che "se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi" e se dalla commissione di tali fatti "deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo"

Il provvedimento in questione prevede, inoltre, ulteriori misure che si possono così riassumere:

- stabilisce diminuzioni di pena per coloro che collaborano con le autorità ed evitano che i delitti contro l'ambiente siano portati a conseguenze ulteriori (ravvedimento operoso, art. 452-*decies*);
- prevede un aggravamento di pena per i reati associativi connessi ai delitti contro l'ambiente (art. 452-*octies*);
- introduce nel codice penale un nuovo articolo 452-*novies* (aggravante ambientale), in base al quale la pena è aumentata quando un fatto-reato sia commesso per la commissione di un delitto contro l'ambiente;
- prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali nonché per associazione a delinquere (tanto comune quanto mafiosa) finalizzata alla commissione di delitti ambientali, il giudice debba sempre ordinare la confisca dei beni prodotto o profitto del reato o che servirono a commetterlo, salvo che appartengano a terzi estranei al reato (art. 452-*undecies*);
- stabilisce che, se la confisca non è possibile, il giudice debba ordinare la confisca per equivalente (analoga disposizione è inserita nel Testo Unico ambientale, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260, comma 4-*bis*);
- obbliga il condannato al recupero e – ove tecnicamente possibile – al ripristino a proprio carico dello stato dei luoghi (art. 452-*duodecies*);
- prevede per i nuovi delitti ambientali il raddoppio dei termini di prescrizione;
- prevede che alla condanna per tali delitti consegua l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- impone al pubblico ministero procedente di dare comunicazione al Procuratore nazionale antimafia delle indagini per i nuovi delitti contro l'ambiente.

18.3 ATTIVITÀ SENSIBILI

Di seguito, suddivise in aree che racchiudono categorie omogenee di potenziali reati presupposto, si elencano le aree di rischio configurabili all'interno di Bidue Eusider S.r.l.:

Tutela dell'habitat e delle specie animali.

Alcuna porzione dell'attività aziendale determina rischi in tema di tutela di habitat e specie naturali protette.

Gestione degli scarichi di acque reflue industriali.

- Scarichi industriali;
- Scarichi industriali pericolosi;

Gestione e smaltimento dei rifiuti.

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti non pericolosi;
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti pericolosi;
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Realizzazione e gestione di discarica;
- Realizzazione e gestione di discarica, destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- Miscelazione rifiuti;
- Formulari per rifiuti non pericolosi;
- Intermediazione di rifiuti;
- Traffico illecito di rifiuti;
- Gestione rifiuti radioattivi;
- Importazione, esportazione, vendita, esportazione per vendita e trasporto conto terzi.

Gestione attività di bonifica e inquinamento del suolo.

- Inquinamento del suolo/ sottosuolo delle acque superficiali / sotterranee.
- Attività di bonifica;
- Attività di bonifica a seguito di inquinamento da sostanze pericolose;
- Inquinamento con sostanze pericolose.

Gestione delle emissioni in atmosfera.

- Emissioni in atmosfera nei limiti consentiti da autorizzazioni o della legge;
- Cessazione dell’utilizzo di sostanze lesive dell’ozono.

18.4 PRINCIPI GENERALI

Bidue Eusider S.r.l. ha definito istruzioni operative, procedure e buone prassi e ha individuato una figura interna per la gestione delle problematiche ambientali al fine di delineare tutte le misure necessarie a tutelare l'ambiente in cui la Società opera rispettando le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in tema di salvaguardia ambientale con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie criminose.

Nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività a rischio dei reati di cui si tratta, oltre alle regole previste i destinatari sono tenuti a rispettare la normativa nazionale, regionale e comunitaria applicabile e le disposizioni interne che regolano i processi operativi.

La Società ha cura di tenere regolarmente tutti i documenti e le registrazioni previste dalle norme vigenti (registri di carico e scarico, formulari di trasporto, comunicazioni MUD, libretti d'impianto, rapporti di prova etc.). Tali documenti e registrazioni sono regolarmente compilati ed archiviati.

18.5 PROCEDURE SPECIFICHE

Nella presente Parte Speciale, i comportamenti, le azioni e procedure aziendali cui si fa riferimento si intendono sempre attuati in conformità allo standard UNI EN ISO 14001:2015 e al sistema di gestione ambientale adottato da Bidue Eusider S.r.l. e certificato dall'Organismo preposto.

Tale standard, la cui adozione non esime in ogni caso Bidue Eusider S.r.l. e ciascun Esponente Aziendale dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua gli adempimenti essenziali affinché venga predisposta un'adeguata politica aziendale, vengano pianificati obiettivi specifici per il perseguimento della suddetta politica, siano intraprese azioni – migliorative e correttive - per garantire la costante conformità al sistema di gestione ambientale adottato.

Fermo restando il completo richiamo di tale Parte Speciale al suddetto sistema di gestione ambientale, si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali, suddividendoli idealmente in categorie omogenee.

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Bidue Eusider S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che in-

tegrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

18.5.1 TUTELA DELL'HABITAT E DELLE SPECIE ANIMALI

Non vengono previste misure specifiche in quanto si tratta di area di rischio non pertinente all'attività aziendale.

18.5.2 GESTIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Bidue Eusider S.r.l. ha regolarmente ricevuto il nulla osta da Polesine Acque S.p.A. allo scarico di acque reflue di tipo assimilato al domestico, delle acque meteoriche nelle forme e con le modalità previste dal provvedimento 19.05.2017, prot. U 005, che si intende qui richiamato, cui si deve attenere puntualmente.

Ulteriormente, con Decreto n. 556 del 18.09.2014 la Giunta Regionale ha rinnovato la concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea, secondo le modalità indicate nel disciplinare costituente parte integrante del predetto decreto, le cui indicazioni devono essere osservate da tutti i destinatari e si intendono qui richiamate.

In generale, al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di scarico delle acque reflue industriali, sono definiti i seguenti ulteriori protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

1. individuare i punti di scarico delle acque reflue industriali eventualmente presenti presso sedi, cantieri temporanei e stabilimenti fissi di produzione della Società;
2. rispettare il divieto di scarico di acque reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee;
3. ottenere le autorizzazioni necessarie per lo scarico delle acque reflue industriali;
4. mantenere e rinnovare, entro i termini previsti dalla normativa vigente, le autorizzazioni agli scarichi di acque reflue industriali;
5. presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica degli scarichi;

6. verificare periodicamente i parametri chimico-fisici prescritti nell'autorizzazione al fine di rispettare i limiti di emissione;
7. rispettare le prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti;
8. rispettare i divieti imposti dalla normativa vigente, tra i quali il divieto di diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
9. dotare ogni scarico di pozzetto d'ispezione posizionato a monte dello scarico stesso;
10. campionare le acque per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti tabellari, immediatamente prima dello scarico nel corpo ricettore;
11. rendere accessibili tutti gli scarichi, ad eccezione di quelli domestici e di quelli
12. assimilati ai domestici, per il campionamento da parte della competente autorità di controllo;
13. verificare periodicamente la corretta attuazione dei suddetti adempimenti.

18.5.3 GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

In relazione alla gestione dei rifiuti, la Società:

1. si adopera per orientato una gestione dei rifiuti orientata al recupero, al reimpiego e al riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. A tal fine:
   a. gestisce i rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
   b. gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia ambientale;
2. definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie rifiuti – pericolosi e non pericolosi – al fine di operare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
3. provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto

stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;

4. affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori. A tal riguardo, in particolare assicura che:

   c. gli operatori economici inseriti nell'albo delle imprese qualificate che svolgano attività di gestione dei rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

   d. in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata:

      i. autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto);

      ii. eventuale autorizzazione allo stoccaggio;

      iii. autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento;

      iv. in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) autorizzazione del mezzo di trasporto dei rifiuti con codici CER di interesse; (c) autorizzazione dell'unità operativa competente dell'affidamento a terzi nel caso in cui il trasportatore sia un soggetto diversa dall'impresa assegnataria; (d) autorizzazione per eventuale trasporto ADR;

      v. in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati;

5. garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti).

6. in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
7. istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. A tal fine è necessario garantire che:
    a. il Deposito Temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle orme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
    b. siano adottati presidi – anche attraverso l'utilizzo di sistemi operativi ad hoc – idonei a garantire il costante monitoraggio dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi – nei limiti prescritti – presso i centri di smaltimento;
8. si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
9. vigila costantemente sulla corretta Gestione dei Rifiuti segnalando eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità.

18.5.4 GESTIONE ATTIVITÀ DI BONIFICA E INQUINAMENTO DEL SUOLO

Al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di bonifica dei siti inquinati, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

1. al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito adottare, entro 24 ore successive all'evento, le misure necessarie di prevenzione della diffusione dell'eventuale contaminazione dandone immediata comunicazione agli enti preposti;

2. effettuare un’indagine preliminare allo scopo di individuare le concentrazioni dei parametri oggetto del potenziale inquinamento; in caso di accertamento della presenza di contaminazione, effettuare una comunicazione immediata agli enti preposti con descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza adottate;
3. presentare, con la tempistica prevista dalla normativa vigente, agli enti preposti il piano di caratterizzazione del sito inquinato ai fini della prevista autorizzazione;
4. dopo l'approvazione del piano di caratterizzazione effettuare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, la presentazione alla Regione dei risultati dell'analisi di rischio sito specifica, eseguita sulla base delle risultanze della caratterizzazione;
5. a seguito della valutazione e validazione della suddetta analisi il sito è dichiarato inquinato o non inquinato: nel primo caso ovvero qualora il sito sia dichiarato inquinato, entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, effettuare la presentazione del progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente nonché, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale; nel secondo caso ovvero qualora il sito sia dichiarato non inquinato gli enti preposti certificano la conclusione del procedimento, prescrivendo eventualmente un programma di monitoraggio, il cui piano è presentato dal responsabile dell'inquinamento;
6. gli enti preposti approvano il progetto operativo di bonifica eventualmente con prescrizioni ed integrazioni;
7. gli enti preposti accertano e certificano il completamento degli interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto.

18.5.5 GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA.

Bidue Eusider S.r.l. ha ottenuto, con determinazione dirigenziale n. 359 del 02.02.2012 della Provincia di Rovigo, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le modalità e con i limiti previsti nel relativo capitolato, che si intende qui richiamato e a cui si deve attenere fedelmente.

In via generale, al fine di assicurare i presidi necessari a prevenire le fattispecie di reato previste nelle attività di gestione delle emissioni in atmosfera, sono definiti i seguenti protocolli che gli esponenti aziendali, i consulenti e i

partner, nonché gli ulteriori soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle attività a rischio, sono chiamati a rispettare:

1. verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla normativa vigente, la necessità di ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con riferimento agli impianti temporanei di cantiere e/o agli stabilimenti fissi di produzione;
2. provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti normativi applicabili;
3. attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: le modalità di captazione e di convogliamento (per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili), il rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, la periodicità dei controlli di competenza;
4. mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla normativa vigente le autorizzazioni alle emissioni;
5. presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale degli impianti;
6. verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti.

18.6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa all'ambiente e potrà effettuare, qualora lo ritenga necessario, verifiche sul rispetto delle procedure e delle istruzioni operative interpellando eventualmente i soggetti interessati.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale.

Nell'ambito dei suoi poteri potrà indire o partecipare, a sua discrezione, a riunioni specifiche con i soggetti deputati al-

la tutela dell'ambiente di cui dovrà essere redatto un verbale attestante l'attività svolta ed i soggetti partecipanti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire, secondo le modalità previste nella parte generale del Modello, al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell'attuazione del modello con riferimento alle attività connesse all'ambito della tutela ambientale.

19 REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

La presente sezione si riferisce al reato di impiego di soggetti il cui permesso di soggiorno non è regolare. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001, all'art. 25-*duodecies*:

19.1 TIPOLOGIA DI REATI

Art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Le pene per il fatto previsto al comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale".

Il comma 12 dell'art. 22 del D. Lgs. 286/1998 sopra richiamato, sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 12, commi 3, 3-bis e 3 ter D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 – Promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato.

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territo-

rio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto."

L'art. 12 del c.d. Testo Unico sull'immigrazione, al comma 3, sanziona tutta una serie di condotte *lato sensu* concorsuali, prodromiche o comunque di agevolazione all'ingresso di soggetti stranieri nel territorio dello Stato. Tra questi, sono punite i contegni di colui che promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto ovvero di colui che compie ogni altro atto diretto a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato. La punibilità di queste condotte, peraltro, è subordinata alla sussistenza di una serie di ulteriori circostanze di natura quantitativa e modale, che esprimono il particolare disvalore delle stesse. Peculiare è la modalità di determinazione della sanzione pecuniaria, che è tarata rispetto al numero di persone trasportate.

Aggravato è il trattamento sanzionatorio laddove almeno due delle predette circostanze siano compresenti. Altrettanto, è prevista una circostanza aggravante ad effetto speciale per il

caso in cui le condotte punite siano finalizzate allo sfruttamento sessuale o lavorativo delle vittime, riguardino minori ovvero siano tenute al fine di trarne un profitto, anche indiretto.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 12, comma 5, D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 – Favoreggiamento della permanenza di cittadini stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

"5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.".

La fattispecie di cui all'art. 12, comma 5 del Testo Unico dell'Immigrazione si pone quale norma di chiusura, ad integrazione delle altre fattispecie già previste nei commi precedenti. Viene punito il comportamento di colui che favorisce, in qualsiasi modo, la permanenza di persone straniere presenti illegalmente nel territorio dello Stato, violando le disposizioni del Testo Unico medesimo.

Sono punite più gravemente le ipotesi in cui il contegno è tenuto da più persone in concorso tra loro, ovvero riguardi la permanenza di più di cinque persone nel territorio dello Stato.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

19.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La funzione prevalentemente interessata dalla possibile commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi in cui soggiorno è irregolare è la Direzione del Personale.

In particolare, rilevano le seguenti attività:

- impiego di personale straniero;
- gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera.

19.3 PROCEDURE SPECIFICHE

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Bidue Eusider S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali, in particolari quelle relative alle modalità di assunzione di personale.

Essendo prevista la responsabilità dell'ente – seppur nei limiti quantitativi e qualitativi descritti dal citato comma 12 bis – anche in relazione all'impiego di lavoratori il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, gli Organi Sociali di Bidue Eusider S.r.l. adottano una procedura di verifica trimestrale/semestrale della permanenza di valido titolo di soggiorno sul territorio dello Stato del personale dipendente extra UE.

In particolare, la selezione ed assunzione del personale dovrà prevedere:

1. l'utilizzo di sistemi, anche automatizzati, che garantiscano la tracciabilità delle procedure e delle attività aziendali, nonché la conservazione della relativa documentazione in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati;
2. l'obbligo di verifica della completezza e regolarità amministrativa dei titoli di ingresso e di soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato;
3. un sistema di monitoraggio delle vicende relative a siffatti titoli (es. scadenze, rinnovi, revoche, ecc.).

20 REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La legge europea del 2017 (L. 20 novembre 2016, n. 167) ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-*terdecies*, in materia di razzismo e xenofobia, attraverso il quale si attribuisce rilievo all'art. 3, comma 3-bis, della L. 13 ottobre 1975, n. 654, di Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, di New York il 7 marzo 1966.

20.1 TIPOLOGIA DI REATI

Art. 3, c. 3-*bis*, L. 13.10.1975, n. 654.

"Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

La norma in questione punisce l'attività di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero l'istigazione o l'incitamento a commettere o la commissione stessa di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oltre alle condotte. Allo stesso modo, sono puniti la violenza e gli atti di provocazione alla violenza, ovvero l'incitamento ad essi, che siano animati da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Condizione per la determinazione della responsabilità amministrativa derivante da reato è che le condotte suindicate si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

20.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La descritta disposizione trova il proprio naturale campo di applicazione nel settore dell'informazione, rivolgendosi primariamente alle testate editoriali, imprese radiotelevisive e gestori di siti web.

Oltre alle società operanti nell'ambito dell'informazione, l'intervento in oggetto potrebbe, tutt'al più, coinvolgere anche le imprese produttrici di *gadget* o *souvenir* recanti frasi o immagini direttamente idonee a veicolare un messaggio di negazione, minimizzazione grossolana o apologia della Shoah o, più in generale, di crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra.

Bidue Eusider S.r.l., al contrario, si occupa esclusivamente di attività produttiva, condotta di per sé inidonea ad integrare i requisiti normativi descritti dalla fattispecie di cui sopra.

A tale riguardo, comunque, il l'Amministratore Delegato di Bidue Eusider S.r.l. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello.

20.3 PRINCIPI GENERALI

In generale, pur se si tratta di reati che non si configurano in capo alla Società, Bidue Eusider S.r.l. promuove e mette in atto attività di integrazione e aggregazione tra i lavoratori, le quali sono certamente idonee ad eliminare ed incentivare culture razziste o xenofobe.

Bidue Eusider S.r.l., inoltre, non pone in essere e vieta ogni tipo di discriminazione tra i lavoratori, siano essi italiani, comunitari o extracomunitari, sia sotto il profilo economico, che di mansionario, che disciplinare.

21 REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA.

L'art. 25 quaterdecies è stato inserito nel corpo del D.Lgs. 231/2001 dall'art. 5, comma 1 L. 3 maggio 2019, n. 39 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014, al di sotto della rubrica 'Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati'.

21.1 TIPOLOGIA DI REATI

Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000".

La norma in questione punisce l'alterazione fraudolenta del risultato sportivo delle competizioni ufficiali organizzate dalle Federazioni riconosciute dal CONI, ovvero dall'UNIRE o da altri enti sportivi comunque riconosciuti dallo Stato.

In questi termini, è sanzionata l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità, ovvero una qualsiasi ulteriore condotta fraudolenta, che siano orientate a questo scopo. Perché sussista il reato, non è necessario, dunque, che l'obiettivo sia raggiunto, è sufficiente la sola condotta animata dalla indicata finalità.

Analogamente, è punito colui che partecipi alle competizioni suddette e che accetti il denaro o l'eventuale altra utilità. È punita, altresì, la sola accettazione della promessa delle utilità suindicate.

È prevista un'aggravante ad effetto speciale laddove la competizione che l'autore intende alterare ha rilievo in concorsi a pronostici o scommesse regolari.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qual-

siasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero .

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione".

La norma in questione è stata formulata dal Legislatore in modo volutamente ampio e comprensivo, con l'obiettivo di ricomprendere in essa ogni condotta potenzialmente rilevante. In generale, la disposizione contempla numerose fattispecie, alcune delittuose, altre contravvenzionali connesse all'esercizio, all'organizzazione e alla vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative. Nella stessa ottica, sono punite anche le condotte collaterali di pubblicizzazione dell'esercizio dei giochi o dei concorsi vietati, così come la partecipazione ad essi.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

21.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

La responsabilità amministrativa della persona giuridica potenzialmente derivante dai reati presupposto richiamati dall'art. 25 quaterdecies riguardano ambiti direttamente afferenti l'attività sportiva o l'attività di gioco e/o concorso organizzati dalle Federazioni riconosciute dallo Stato. Tale settore è del tutto estraneo all'attività produttiva di Bidue Eusider S.r.l., che non ha profili di connessione né con le Federazioni suindicate, né con chi gestisce le competizioni, ovvero l'attività di raccolta di gioco o scommessa.

A tale riguardo, comunque, il l'Amministratore Delegato di Bidue Eusider S.r.l. provvederà ad effettuare le opportune valutazioni circa l'eventuale estensione del sopra descritto *risk assessment* e il conseguente aggiornamento del Modello, eventualmente per quel che concerne eventuali iniziative di sponsorizzazione di squadre o eventi sportivi riconducibili alle

22 REATI TRIBUTARI

L'art. 25 quinquiesdecies è stato inserito nel corpo del D.Lgs. 231/2001 dall'art. 39, comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che ha attribuito rilievo, quali reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente derivante da reato a talune delle fattispecie contenute all'interno del D.Lgs. 74/2000, in particolare quelle connotate da una componente di fraudolenza, escludendo tutti i reati meramente omissivi.

22.1 TIPOLOGIA DI REATI

Art. 2, D.Lgs. 10.03.2000, n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."

La condotta punita consiste nell'impiegare nelle dichiarazioni fiscali, a fini di evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, fatture o altri documenti relativi ad operazioni non effettivamente svolte, ovvero afferenti prestazioni realmente fornite, ma tra soggetti diversi da quelli indicati nel documento fiscale quale emittente e percettore. Entrambi i casi – che la fattura sia per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti – rilevano ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 74/2000. Il contegno da ultimo indicato, non integra, invece, il reato meno grave di cui all'art. 3 D.Lgs. 74/2000.

È prevista - e anch'essa è rilevante nell'ottica del D.Lgs. 231/2001, pur se in modo attenuato - una fattispecie di reato attenuata per l'ipotesi in cui gli elementi passivi è inferiore ad euro 100.000.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 3, D.Lgs. 10.03.2000, n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

La fattispecie in questione è impostata dal Legislatore come residuale, a sanzionare tutti quei comportamenti caratterizzati da elementi di fraudolenza diversi da quelli riferibili all'art. 2 D.Lgs. 74/2000, ma comunque idonei ad ostacolare o trarre in inganno nell'attività di accertamento l'Amministrazione Finanziaria. Ciò nelle ipotesi in cui vengano indicati nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi inferiori a quelli reali o, viceversa, elementi passivi non corrispondenti al vero e superiori a quelli effettivi. Con la pre-

cisazione dal punto di vista della modalità consumativa, che l'agente deve porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti.

Perché questi comportamenti siano penalmente rilevanti, però, sono impostate due distinte condizioni, di matrice quantitativa, che devono verificarsi congiuntamente. Da un lato, ciascuna imposta evasa deve essere superiore ad euro 30.000,00 e, dall'altro lato, gli elementi attivi sottratti all'imposizione fiscale devono essere superiori al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi passivi o comunque superiori ad euro 1.500.000. In alternativa rispetto a quest'ultimo dato, i crediti e le ritenute non effettive devono essere superiori al 5% dell'imposta o comunque ad euro 30.000.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione infedele.

"1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si

tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

La fattispecie in questione punisce, in via ulteriormente residuale, le condotte che non integrano i reati di cui agli artt. 2 e 3 D.Lgs. 74/2000 ma che sono connotate ugualmente da elementi di frode, consistenti genericamente nell'indicazione di elementi attivi inferiori, ovvero elementi passivi superiori a quelli effettivi.

Anche in questo caso sono imposti limiti quantitativi alla rilevanza penalistica, configurati nel senso che l'imposta evasa deve essere superiore, per ciascuna presa singolarmente, ad euro 100.000 e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi positivi, o comunque superare i 2.000.000 di euro.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Omessa dichiarazione.

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

La fattispecie di omessa dichiarazione è reato di mera condotta, che si integra laddove non presenta anche solo una delle dichiarazioni, dei redditi o dell'imposta sul valore aggiunto. Tale comportamento diventa penalmente rilevante solo laddove, però, la singola imposta evasa sia superiore ad € 50.000.

Altrettanto, è punita l'omissione della dichiarazione di sostituto d'imposta, anche in questo caso laddove le ritenute non versate superino € 50.000.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

L'art. 8 del Decreto Legislativo costituisce il completamento della tutela rispetto all'art. 2, poiché sanziona colui che, al fine di consentire l'evasione fiscale altrui, emette le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti. Per il presente reato non sono previste soglie quantitative di rilevanza, pertanto è punibile anche l'emissione di una singola fattura. Laddove, però, vengano emesse più fatture per operazioni inesistenti nella medesima annualità, il reato resta unitario.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili.

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."

La punizione dell'occultamento e della distruzione dei documenti contabili è direttamente connessa all'interesse del Legislatore a poter ricostruire a posteriori l'attività del contribuente per verificarne la regolarità. Pertanto è rilevante anche una distruzione o occultamento solo parziale, purché lo stesso sia idoneo ad impedire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Indebita compensazione.

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

Il reato di indebita compensazione delle somme dovute con un credito nei confronti dell'Erario è composto da due distinte fattispecie, punite entrambe laddove il mancato versamento delle somme in ragione della compensazione superi la soglia di € 50.000. È punita la compensazione sia con un credito non spettante, anche se in sé esistente, sia – quale forma di progressione criminosa – con un credito inesistente.

Si deve precisare che il delitto in questione è idoneo a determinare la responsabilità amministrativa della persona giuridica solo laddove sia commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare com-

plessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni"

Tra i reati tributari di matrice fraudolenta si deve annoverare anche la sottrazione al pagamento delle imposte. Delitto che si consuma quando vengono compiute azioni frodatorie, tra cui *in primis* l'alienazione simulata, su beni propri o altrui, con modalità idonee ad impedire la riscossione coattiva nei confronti dei medesimi. Anche per il reato in questione è prevista una soglia di punibilità, consistente nella sottrazione al pagamento di imposte per ammontare superiore ad € 50.000. È prevista anche una soglia ulteriore, quella di € 200.000, con riferimento all'ipotesi aggravata.

Ulteriore condotta che trova sanzione nell'ambito della disposizione in questione è quella di colui che altera – con elementi passivi fittizi, ovvero con elementi attivi sottostimati – la dichiarazione presentata nell'ambito della procedura di transazione fiscale. Anche in questo caso, il Legislatore ha previsto una soglia di punibilità ad € 50.000, con l'ulteriore soglia, per l'aggravamento sanzionatorio, ad € 200.000.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

22.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Tenuto conto dell'ambito di attività di Bidue Eusider S.r.l., quali attività sensibili in ordine alla possibile integrazione dei reati tributari, si possono identificare le seguenti:

- redazione e tenuta delle evidenze economico-patrimoniali, delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
- gestione dei rapporti con fornitori e clienti;
- accesso, gestione e aggiornamento delle registrazioni contabili;
- redazione e tenuta delle dichiarazioni relative alle imposte;
- gestione rapporti con il Consulente fiscale;
- gestione dei rapporti con le Autorità competenti in materia fiscale.

22.3 PRINCIPI GENERALI

In via generale, la Società dovrà:

- in generale improntare le attività e i rapporti con le altre società alla massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;
- evitare di porre in essere operazioni simulate anche solo in parte;
- evitare di effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, o altre operazioni fraudolente in danno dell'effettiva possibilità di riscossione dei tributi o del pagamento di eventuali sanzioni amministrative ad essa connesse;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e documentabile in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A.;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge, dalle procedure aziendali interne e dal Codice Etico;
- evitare di presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- evitare di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo della P.A.
- trasmettere documentazione completa e veritiera al consulente esterno in materia fiscale;
- garantire la completa archiviazione e conservazione di tutte le scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo che sia sempre possibile ricostruire con esattezza i redditi della Società e il suo volume d'affari.
- per ogni operazione contabile, conservare un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire
    - l'agevole ricostruzione delle registrazioni contabili;
    - l'individuazione delle diverse responsabilità soggettive;
    - la precisa ricostruzione dell'operazione nei suoi singoli passaggi.

22.4 PROCEDURE SPECIFICHE

L'intero ciclo di fatturazione, onde garantire la completa tracciabilità e verificabilità è gestita attraverso un sistema Gestionale interno al quale accede l'Ufficio Amministrazione.

In esso vengono caricati e sono visualizzabili tempestivamente i documenti rilevanti di ciascuna commessa, passiva o attiva. Il Gestionale garantisce la correlazione tra ciascun documento afferente le singole commesse.

In via generale, a tutti gli organi della società, ciascuno per l'ambito di competenza, è fatto espresso divieto di:

- omettere di registrare ovvero alterare, con dati falsi, lacunosi o comunque non corrispondenti al vero, le registrazioni di dati, documenti o informazioni contabili, in modo da inficiare, anche solo parzialmente, la corretta rappresentazione della situazione economica, finanziaria, patrimoniale, contabile e fiscale della Società;
- rappresentare nelle scritture contabili dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero alle operazioni effettivamente svolte da quest'ultima;
- illustrare i dati e le informazioni in ogni dichiarazione fiscale o contabile rilevante, in modo da alterare l'effettiva interpretazione e percezione della situazione patrimoniale, economica, finanziaria e fiscale della Società, ovvero da inficiarne la comprensibilità.

CICLO DI FATTURAZIONE PASSIVA

Il ciclo della fatturazione passiva deve seguire le seguenti procedure, con il coinvolgimento di più funzioni societarie, per garantire la condivisione e il controllo dei dati:

- individuazione delle esigenze di beni o servizi ad opera della Produzione e selezione del fornitore ad opera della Produzione e dell'Ufficio Acquisti;
- trasmissione dell'ordine di acquisto da parte dell'Ufficio Acquisti al fornitore, previa approvazione del Responsabile, e caricamento dell'ordine nel gestionale interno;
- in caso di fornitura di materiali, l'Ufficio Acquisti carica il documento di trasporto nel gestionale interno, mentre si occupa della compilazione dei documenti di carico il Responsabile del Magazzino, che verifica la corrispondenza della merce con l'ordine;

- in caso di fornitura di servizi, gli adempimenti sono i medesimi; laddove si tratti di servizi ordinari e frequenti, con fornitori già noti, può procedersi anche in assenza di ordine d'acquisto; in ogni caso, il fornitore rilascia il Rapporto di Lavoro, che viene approvato dal Responsabile che ha richiesto l'intervento;
- l'Ufficio Amministrazione riceve la fattura passiva attraverso il servizio di fatturazione elettronica;
- l'Ufficio Amministrazione verifica la corrispondenza tra ordine d'acquisto, documento di trasporto e fattura ricevuta;
- il Responsabile che ha richiesto la fornitura di servizi, ricevuta la fattura dall'Ufficio Amministrazione, verifica la corrispondenza tra il Rapporto di Lavoro e la fattura;
- il pagamento della fattura avviene solo dopo il positivo esito del controllo di corrispondenza dell'Ufficio Amministrazione o del Responsabile.

CICLO DI FATTURAZIONE ATTIVA

Il ciclo della fatturazione attiva deve seguire le seguenti procedure, con il coinvolgimento di più funzioni societarie, per garantire la condivisione e il controllo dei dati:

- formulazione dell'offerta al cliente, secondo le tariffe abitualmente praticate per il settore di riferimento, attraverso l'Ufficio Commerciale;
- ricevuta dal cliente la conferma dell'ordine e caricata nel Gestionale, viene istruita la commessa e gestita la produzione dei beni da parte della Produzione, rispettando i parametri dell'offerta formulata;
- conclusa la produzione, l'Ufficio Commerciale gestisce la logistica del trasporto e la predisposizione dei documenti di trasporto, che vengono caricati nel Gestionale con il riferimento della commessa di riferimento;
- ricevuta la merce dal cliente, l'Ufficio Amministrazione emette la fattura riportando i dati della fornitura e il prezzo pattuito, verificando poi il regolare pagamento secondo i termini concordati con il cliente.

PREDISPOSIZIONE E CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI

Le attività inerenti la predisposizione e conservazione delle scritture contabili devono rispettare le specifiche procedure e regole aziendali volte a garantire:

- la trasmissione di dati e informazioni attraverso il sistema Gestionale che consenta il tracciamento dei singoli passaggi del processo di elaborazione delle medesime, permettendo altresì l'identificazione dei soggetti che generano o trasferiscono i dati nel sistema.
- la regolamentazione delle modalità di inserimento e modifica dei dati nell'anagrafica dei clienti e dei fornitori;
- l'effettuazione di controlli e verifiche circa l'effettiva attività svolta dai fornitori e la rispondenza di essa con la documentazione contabile;
- la tenuta e l'elaborazione delle scritture contabili, dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali rilevanti nel rispetto dei principi contabili nazionali e internazionali;
- la conservazione e la correlazione dell'intera documentazione inerente ad ogni commessa, attiva o passiva;
- la condivisione di un calendario di massima rivolto alle funzioni aziendali con cui si stabiliscono quali dati e notizie devono essere da loro forniti ed entro quali termini;
- la definizione di accessi segregati al sistema contabile attraverso la profilazione degli utenti in base alle mansioni svolte e l'inserimento di User-ID e password.

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, la Società adotta ogni misura idonea ad assicurare che:

- non siano emesse fatture o comunque rilasciati altri documenti per operazioni inesistenti;
- siano custodite in modo corretto e in un archivio ordinato, in modo da assicurarne la pronta reperibilità, tutte le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali.

Ad ogni modo, è fatto espresso divieto di occultare o distruggere, anche solo in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Inoltre, nella predisposizione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, i destinatari sono tenuti a garantire,

ognuno per le parti di propria competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

- verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi partitari e con i conti sezionali;
- identificazione dei destinatari interessati dalla trasmissione dei dati e delle informazioni economiche e contabili, nonché delle tempistiche per la trasmissione stessa ai fini della tempestiva predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni rilevanti ai fini fiscali;
- verifica della correttezza e completezza dei dati e delle informazioni comunicate;

LA PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, sono coinvolti l'Ufficio Amministrazione, insieme al Consulente Fiscale esterno. La Società deve assicurare che:

- venga garantita la piena e completa trasmissione della documentazione necessaria al Consulente Fiscale, direttamente ricavata dal Gestionale;
- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi anche per mezzo di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e di altri accorgimenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, quali operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, e l'utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti;
- non sia indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- non siano fatti decorrere inutilmente i termini di legge per la presentazione delle medesime, così come per il successivo versamento delle imposte dovute.

Nella determinazione delle imposte dovute:

- l'Ufficio Contabilità predispone il conto economico e lo stato patrimoniale, così determinando il reddito al lordo delle imposte e definendo il progetto di bilancio;

- siffatti documenti vengono inoltrati al Consulente Fiscale, esterno rispetto alla Società, che determina l'ammontare delle imposte dovute;

Nel caso in cui la Società si trovi sottoposta ad una procedura di riscossione coattiva, è fatto espresso divieto di alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a renderla in tutto o in parte inefficace.

22.5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai "processi sensibili" al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione contabile e fiscale.

Nell'ambito dei propri poteri potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione dei "processi sensibili" e potrà attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale.

23 REATI DI CONTRABBANDO

L'art. 25 sexiesdecies è stato introdotto all'interno del D.Lgs. 231/2001 dall' art. 5, comma 1, lett. d), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, di 'Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale' e presenta una formulazione normativa peculiare, perché non richiama una esplicita fattispecie di reato, bensì individua quale reato presupposto tutti i reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ovverosia il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

23.1 TIPOLOGIA DI REATI

La formulazione della norma suindicata richiama un numero consistente di fattispecie distinte, che però sono singole e specifiche estrinsecazioni dell'unitario reato di contrabbando. Nello specifico, si fa riferimento al Titolo VII del Capo I del Testo Unico, D.P.R. 43/1973, contenente gli artt. da 282 a 301.

È opportuno segnalare, però, che l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, così determinando l'irrilevanza, ai fini del presente Modello, di tutti i reati contemplati nel Testo Unico, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 291-quater e 295, norma quest'ultima che contiene una serie di circostanze aggravanti che determinano l'irrogazione della pena detentiva per i singoli reati di contrabbando.

In generale, il contrabbando è il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o comunque tenta di sottrarre, secondo quanto previsto dall'art. 293 T.U.D., che ammette la punibilità anche nella forma del tentativo) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e per la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, come definiti dall'art. 34 T.U.D., nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori. Ai fini dell'integrazione dei reati in oggetto, l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico e pertanto è sufficiente la sola conoscenza e volontà dell'illiceità della condotta, non essendo invece necessario dimostrare anche la "specificità" dell'elemento psicologico (salvi casi particolari ed espressamente previsti) – ossia il dolo specifico, consistente nell'effettiva intenzione di sottrarre le merci al controllo doganale al fine di conseguire la mancata applicazione dei diritti di confine o dell'I.V.A.

Tanto premesso in n virtù di quanto indicato in precedenza, di seguito si affronteranno solo le due disposizioni da ultimo menzionate.

Art. 291 quater - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".

L'articolo in questione punisce una figura specifica dell'associazione per delinquere, ovverosia quella finalizzata a commettere i reati di contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Si configura l'associazione laddove si riuniscano a tal fine tre o più persone. Perché possa essere integrato il reato in questione, non è sufficiente la commissione di più reati di contrabbando, bensì è necessario che si crei un vero sodalizio che sia percepibile dall'esterno e costituisca un pericolo di per sé.

Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a Bidue Eusider *S.r.l.*

Art. 295 - Circostanze aggravanti del contrabbando.

"1. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro".

Come anticipato in precedenza, all'esito della depenalizzazione, mantengono rilevanza solo quelle condotte di contrabbando – descritte nelle varie declinazioni dagli artt. da 282 a 292 del Testo Unico – che siano aggravate dalle circostanze indicate nel presente articolo. In particolare, laddove il contrabbando sia commesso a mano armata o da persona che sia un sodale dell'associazione costituita al fine del contrabbando, ovvero sia commesso da tre o più persone che siano riunite e si pongano in condizione da ostacolare gli organi di Polizia. Ancora, quando il reato sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione.

L'ultima circostanza aggravante si configura quando i diritti di confine siano dovuti per importo superiore a 100.000 €.

Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Bidue Eusider *S.r.l.*

23.2 ATTIVITÀ SENSIBILI

Le attività sensibili, svolte da Bidue Eusider S.r.l. in riferimento ai reati di contrabbando possono essere individuate nelle seguenti:

a) importazione di merci da Paesi extracomunitari;

b) processo di individuazione e selezione degli spedizionieri;

c) processo di individuazione dei fornitori di beni e/o servizi, di selezione degli interlocutori aziendali dai quali rifornirsi;

d) processo di individuazione delle merci, di reperimento ed approvvigionamento delle materie prime;

e) conservazione della documentazione idonea al tracciamento della merce.

23.3 PRINCIPI GENERALI

In via generale, Bidue Eusider S.r.l. si impegna ad impostare la propria produzione e la propria attività nel complesso ai seguenti principi:

- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti, anche di natura etica, che disciplinano l'attività della Società;
- garantire l'assoluto rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del Modello, incluso per ciò che attiene i Protocolli ad esso connessi, tra cui il Codice Etico;
- assicurare il pieno rispetto della vigente normativa fiscale e delle *best practices* applicabili in materia, ispirando sempre ogni condotta concernente la ricezione, la gestione e/o l'emissione di documentazione fiscale a princìpi e criteri di massima cautela e prudenza;
- assicurare il rispetto della vigente normativa di carattere sovranazionale e del Paese extracomunitario con il quale si svolgono i rapporti commerciali.

23.4 PROCEDURE SPECIFICHE

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti destinatari del Modello di:

1) tenere un'anagrafica degli spedizionieri e dei fornitori, costantemente aggiornata e dettagliata;
2) conservare e archiviare i contratti con spedizionieri e fornitori, costantemente aggiornati;

3) compiere verifiche su spedizionieri e fornitori, con particolare riguardo a serietà ed affidabilità;
4) compiere verifiche sull'ammontare dei dazi doganali e dei diritti di confine presentati dagli spedizionieri;
5) compiere verifiche circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni eseguite dagli spedizionieri;
6) compiere verifiche circa la correttezza delle fatture ricevute dai fornitori rispetto alla merce acquistata e/o ai servizi ricevuti, nonché rispetto alle condizioni contrattuali di riferimento;
7) verificare preliminarmente la sottoposizione delle merci importate ai diritti di confine;
8) verificare preliminarmente la normativa doganale del Paese con cui si intrattiene il rapporto commerciale;
9) creare e aggiornare un apposito archivio in cui conservare i documenti di importazione, ovverosia il DAU (Documento Amministrativo Unico) o "bolla doganale", la fattura del fornitore extracomunitario e la fattura dello spedizioniere doganale per i servizi resi;
10) conservare l'esemplare n. 8 del DAU quietanzato, che di volta in volta dovrà essere numerato progressivamente ed annotato nel registro degli acquisti;
11) conservare la documentazione atta a comprovare la detraibilità o meno dell'IVA che, a seconda dei casi, può assumere la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario o di autofattura;
12) garantire in ogni caso la documentabilità e tracciabilità di ciascuna operazione di importazione o esportazione.

È fatto espresso divieto a carico dei soggetti destinatari del Modello di:

1) introdurre merci estere attraverso il confine di terra, via mare o via aerea, in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni della normativa nazionale, comunitaria, del Paese d'origine o di destinazione;
2) scaricare o depositare merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
3) nascondere merci estere sulla persona o nei bagagli o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;

4) asportare merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento;
5) portare fuori del territorio doganale merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine.